

## TORNATA DEL 5 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione della tariffa doganale — Aggiunta del deputato Bartolomei all'articolo 10, Disposizioni preliminari — Opposizioni del ministro delle finanze — Parlano i deputati Angius e Asproni — È ritirata — Obbiezioni del deputato Jacquier sull'articolo 11, e spiegazioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 — Articolo 16 sulle esenzioni per gli effetti dei viaggiatori — Parlano i deputati Chenal, Jacquier, Di Revel, Botta, Valerio Lorenzo, Ravina, Bastian e Mantelli — Proposizioni dei deputati Chenal, Botta, Jacquier e Ravina — Presentazione d'una relazione del ministro delle finanze su due prestiti — Approvazione degli articoli dal 16 al 25 — Proposizioni del deputato Mongellaz sull'articolo 26 — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei deputati Depretis e Di Revel — Approvazione degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 — Approvazione di un articolo d'aggiunta della Commissione, e dei seguenti 31 e 32 — Emendamento del deputato Ricci Vincenzo all'articolo 33 — Emendamento del deputato Angius all'articolo 34 — Aggiunte del deputato Chenal all'articolo 36, Restituzione di diritti — Osservazioni del ministro delle finanze e dei deputati Lanza, Di Revel, Michelini, Sineo, Farina Paolo e Valerio Lorenzo — Proposizione sospensiva e soppressiva — Reiezione — Approvazione delle proposizioni Chenal — Proposizione del deputato Lanza per le grane dell'olio di sesamo — Osservazioni dei deputati Bonavera e Mellana.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

**BRIGNONE**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del seguente sunto di una petizione ultimamente presentata alla Camera:

5929. Oneto Pietro, rappresentando che il comune di San Colombano ha sporto ricorso all'intendenza di Chiavari affine di ottenere che il tratto di strada comunale (descritto nell'annesso tipo), parte del quale venne usurpato da un individuo che vi eresse un fabbricato, venga traslocato in un sito di sua particolare proprietà; allegando essere siffatta disposizione affatto arbitraria, ricorre perchè si provveda in proposito colla massima urgenza.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Questo viene interrotto pel sovraggiungere di un numero sufficiente di deputati.)

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

Il deputato Grixoni scrive chiedendo un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

Il deputato Bollo scrive pure chiedendo il prolungamento di 15 giorni del congedo già statogli accordato.

(La Camera acconsente.)

**BOSSO.** Il comune di Crocefieschi nel 1849 ricorse alla Camera per la soppressione dell'ufficio di pedaggio ivi stabilito, e per essere indennizzato delle spese di manutenzione della strada a tale oggetto per esso riparate. Questa petizione sotto il numero 2278 venne dalla Camera trasmessa al Con-

siglio dei ministri li 11 novembre 1850. Ma nessuna provvidenza si ottenne, e trovasi tuttora quella popolazione sotto il peso di questo gravissimo danno.

Per ottenere la dovuta giustizia, avendo di nuovo ricorso alla Camera colla petizione 5928, io prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA DAZIARIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della tariffa doganale.

La Camera è rimasta ieri alla votazione dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari per l'applicazione della tariffa.

**BARTOLOMEI.** Domando la parola onde proporre alla Camera un'aggiunta all'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BARTOLOMEI.** Io propongo all'articolo 10, dove si esentano dal regime doganale l'isola di Capraia, le isole del lago Maggiore, e le zone della Savoia, aggiungere anche l'isola della Maddalena.

Ognuno sa che quest'isola non ha produzione alcuna, e sarebbe una vera giustizia, se la Camera si facesse ad estendere anche a questa l'esenzione doganale.

Vi sarebbe poi un grandissimo vantaggio anche per parte del Governo, il quale consisterebbe in ciò che gli impiegati che sono nell'isola della Maddalena per esercitarvi l'ufficio di doganieri potrebbero essere ripartiti lungo il littorale dell'isola di Sardegna, il quale perciò sarebbe assai meglio guardato che non lo sia il presente. Pertanto io propongo che si esenti, nella stessa maniera che si è esentata l'isola di Capraia, anche l'isola della Maddalena.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

**ANGIUS.** Perchè la Camera non erri nel deliberare sulla proposta del signor Bartolomei, è mio dovere di notare alcune sue inesattezze e di dare alcune spiegazioni.

È vero che l'isola della Maddalena è una terra petrosa, di poco ampia superficie e della quale poche parti si possono coltivare; ma è pur vero che sono comprese nel suo territorio le altre isolette che la cingono, e che complessivamente hanno un'area considerevole. Questa è già una miglior considerazione verso la Capraia, isola tutta scogliosa; alla quale se ne aggiunge un'altra, che mentre la Capraia trovasi lontana dalle altre terre dello Stato, l'isola della Maddalena non dista dalla Sardegna più di due terzi di miglio italiano, sì che può tenersi come una parte della grande isola.

Notate queste migliori condizioni dell'isola della Maddalena in rispetto alla Capraia, soggiungerò che nell'amplissimo suo seno è il porto principale della Gallura, porto di terza classe, come quello di Porto Torres, nel quale si fa il commercio di importazione e di esportazione; soggiungerò che tolte queste dogane si darà alla Gallura un ampio porto franco.

Se dopo queste nozioni la Camera vuol esimersi dalla dogana l'isola della Maddalena, l'esima pure.

*Voci. Ai voti!*

**ASPRONI.** Aspettiamo che venga il signor ministro. Dopo che il signor ministro avrà sentite le spiegazioni relative a questo porto della Maddalena, io credo che non avrà difficoltà...

(Il ministro delle finanze entra in questo punto nella Camera.)

**PRESIDENTE.** Il signor Bartolomei propone un'aggiunta all'articolo 10, colla quale si dichiarerebbe esente dal regime doganale, oltre all'isola Capraia, alle isole del lago Maggiore, e le zone della Savoia, anche l'isola della Maddalena.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Mi rincresce di non potere aderire a questa proposizione tanto più che essa giunge improvvisa in mezzo alla discussione di una legge, colla quale non ha che una relazione indiretta. Io non intendo di opporre una negativa assoluta; ma è una questione che prima di poter essere decisa vuol essere studiata. Se in un'altra Sessione si vuol fare una proposizione rispetto all'isola della Maddalena, il Ministero studierà la questione, e allora sarà in grado di prendere una deliberazione con piena conoscenza di causa. Farò intanto osservare che la Maddalena contiene una popolazione di cinque a sei mila abitanti.

**ASPRONI.** Domando la parola per una spiegazione.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Dia pure la sua spiegazione.

**ASPRONI.** Sono due mila abitanti tutto al più, isolati entro un territorio, che è uno scoglio puro; in sostanza è composto di pochi navigatori, che sono obbligati a fare il contrabbando con Livorno nei porti della costa orientale della Sardegna, cosicchè credo sia nell'interesse delle finanze lo esentarla.

**BARTOLOMEI.** Farò una semplicissima osservazione al signor ministro. Io lo posso assicurare che nell'isola della Maddalena tutti coloro che possono servire, fanno il marinaio; quest'isola pure ha la gloria di dare degli eccellenti ufficiali di marina, e nella maggior parte dell'anno non vi rimangono che delle donne. Di uomini sono pochissimi quelli che restano nell'isola. (ilarità)

**ANGIUS.** Ritornando sulla proposta del signor Bartolomei, farò qualche altra osservazione.

Il totale della popolazione che egli assegnò alla Maddalena io lo credo minore del vero per quanto mi ricordo. Nè poi è vero che nell'isola così nominata restino le sole donne, essendo gli uomini assenti per i loro rispettivi affari.

De'maddalenini i più restano nel paese esercitando però alcuni di essi il piccolo cabottaggio con Siniscola, Orosei e Tortoli; alcuni servono nella marina mercantile di Genova, una parte milita nella squadra regia, e il signor ministro della marina può sapere il loro numero che non è di molte centinaia...

Il signor ministro si compiaccia di ascoltare. (ilarità)

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** (Lasciando di parlare con un deputato che l'intrattiene) Io non posso ascoltare due in una volta. (ilarità)

**ANGIUS.** Nell'assenza del signor ministro, rispondendo al deputato Bartolomei che proponeva di levare la dogana dalla Maddalena, perchè era un'isola simile alla Capraia, tutta scogliosa e sterile, io diceva, che essa era in migliori condizioni, avendo del suo territorio tutte le isole dello stretto di Bonifacio più propinque alla Sardegna, che avea molte parti coltivabili, e che era tanto prossima all'isola grande da potersi dire contigua, per le quali osservazioni io credea distrutto il fondamento, su cui il signor Bartolomei avea posato la sua proposta.

Soggiungeva poi ciò che mi parve necessario fosse conosciuto alla Camera, ed era che nella Maddalena trovavasi il porto principale della Gallura, porto di terz'ordine, come quello di Porto Torres, dal quale se fosse tolta la dogana, tutta la Gallura si troverebbe privilegiata di porto franco, in quella prossimità in cui trovasi alla Corsica.

Questo basterà al signor ministro per formare la sua opinione sopra questa inopinata questione.

Aggiungerò ancora, che se l'isola della Maddalena sia paraggiata alla Capraia, lo dovrà essere ancora per ragioni di maggior forza l'isola di San Pietro, la quale trovasi in condizioni meno felici, essendo il suo territorio tutto ristretto nel proprio litorale, ed il suo dorso in massima parte scoglioso.

Dopo ciò deliberi il ministro e la Camera.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Io supplico i deputati della Sardegna a voler rimandare questa discussione ad un altr'anno. Il Ministero non si dichiara abbastanza illuminato per pronunciarsi ora in questa questione; quindi la Camera perderebbe inutilmente il suo tempo e protrarrebbe di troppo la discussione di questa tariffa, che, lo ripeto, il paese aspetta con tanta impazienza.

Mi si permetta di studiare questa questione, e l'anno venturo, ripeto, si potrà discutere, ma ora non sono in grado di trattarla.

**BARTOLOMEI.** Io ho tutta la fiducia nel signor ministro e ne darò una prova di questa fiducia ritirando la mia proposta, e prendendo atto ad un tempo di quanto ebbe a dire riguardo alla Maddalena, che cioè farà fare degli studi.

Credo poi cosa inutile il rispondere al signor deputato Angius, perchè egli ha detto delle cose che mostrano colla più grande evidenza che non conosce menomamente nè l'isola della Maddalena, nè tampoco i luoghi adiacenti, cosicchè pare assolutamente che non sia neppure sardo.

**ANGIUS.** Domando la parola per un fatto personale.

*Voci. No! no! L'ordine del giorno! (Rumori)*

**PRESIDENTE.** Non posso concedergli la parola dal momento che, ritirata la proposta, è eliminata la questione.

**ANGIUS.** Domando di dire una sola parola.

Il deputato Bartolomei disse che io non sono sardo, ed io gli rispondo che non sono municipalista.

**DEFORESTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'articolo 11 del Ministero fu soppresso dalla Commissione e le sue disposizioni si trasportarono all'articolo 38 del Ministero, e 37 della Commissione. Quindi sarebbe opportuno di trasportare la discussione riguardo alla franchigia di Nizza a quell'articolo.

**DEFORESTA.** Era appunto quest'istanza che io voleva fare.

**PRESIDENTE.** Viene dunque l'articolo 11 della Commissione, corrispondente all'articolo 12 del progetto ministeriale. Esso è così concepito: « Continueranno ad osservarsi le maggiori agevolzze assicurate alla Savoia ed alle terre del lago maggiore e del Novarese dai vigenti trattati. »

**JACQUIER.** L'expression d'agevolezze est trop élastique. Il faut absolument que les douaniers sachent que le bétail fait partie des objets qui servent à la consommation, et que par conséquent il doit être exempt des droits de sortie.

La Chambre et monsieur le ministre doivent se rappeler que lorsqu'il s'est agi de droits de sortie, on a renvoyé à la discussion de cet article les observations qui ont rapport à l'interprétation du traité de 1816.

Je dois maintenant prier monsieur le ministre de vouloir faire connaître quelle interprétation il donne à l'article 4 du dit traité, qui dit que: « toutes les denrées nécessaires à la consommation du canton de Genève et du duché de Savoie, seront exemptes de droits. »

Si telle est l'interprétation de l'article 11, je ne proposerai aucune addition, moyennant la déclaration qui sera faite par monsieur le ministre.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** L'intention du Ministère est que, pour les provinces de la Savoie qui ont des relations commerciales avec le canton de Genève, rien ne soit innové aux dispositions déterminées par le traité de 1816, et que, par conséquent, les objets qui n'ont pas payé jusqu'à présent, continuent à ne pas payer dorénavant.

**JACQUIER.** On a un peu faussé l'esprit du traité de 1816, car l'on perçoit toujours un droit sur quelques articles de bétail, ce qui ne devrait pas avoir lieu. Sous ce rapport, la question est un peu plus ardue. Il me suffirait cependant que l'intention de monsieur le ministre fût bien formulée; il pourrait déclarer, dans ce projet de loi, que toutes les denrées qui servent à la consommation seront, sans exception, exemptes de droits à la sortie. On éviterait ainsi que l'esprit du traité continuât à être faussé.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Je ne voudrais pas induire en erreur l'honorable préopinant. Je déclare que l'intention du Ministère et de la Commission, en formulant cet article, a été que les dispositions consacrées par le traité de 1816 ne soient pas altérées. Si maintenant une fausse interprétation a été donnée à ce traité, ainsi que le prétend monsieur Jacquier, cela est possible; mais il est possible aussi que la douane interprète le traité d'une manière contraire à monsieur Jacquier.

Maintenant que nous avons entendu monsieur Jacquier, nous entendrons encore l'administration pour savoir qui a tort ou raison. Tout ce que je puis dire, pour le moment, c'est que j'examinerai la question avec la plus grande impartialité.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 11.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita

per le cose spettanti ai capi di missione del corpo diplomatico accreditati presso il Governo, a condizione però di reciprocità per parte dei Governi stranieri. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Esenzione totale dai diritti d'entrata e di uscita per gli effetti ed i mobili di primo stabilimento spettanti ai consoli stranieri, a condizione che nei rispettivi Stati sia concessa eguale agevolezza agli agenti consolari del nostro Governo. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che vanno ad esercitare le rispettive funzioni oltre la linea doganale, o ne fanno ritorno. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli effetti usati spettanti ai corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli effetti ed armi dei viaggiatori, non che pel piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che potessero aver seco, il che tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione ed usati.

« L'esenzione è applicabile anche quando tali effetti non sono accompagnati dal proprietario, mediante quei termini e quelle cautele che saranno determinate in via regolamentaria. »

**CHENAL.** Il me semble que la locution « purchè il tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione » est une locution trop vague qui donnera lieu à une infinité d'actes arbitraires.

Je voudrais que monsieur le ministre eût la complaisance de mieux préciser le sens de cet article.

Il peut très-bien arriver qu'un individu soit mal habillé et néanmoins qu'il soit doué de beaucoup plus de connaissance qu'une autre personne élegamment vêtue, qu'il soit même d'une condition plus élevée.

Avec la rédaction qu'on présente à notre sanction, c'est-là donner lieu à des actes abusifs multipliés.

Si je suis couvert d'un mauvais habit en franchissant la douane, le douanier me dira, monsieur, vous avez une quantité d'effets qui ne sont pas proportionnés à votre condition, nous ne pouvons pas vous les laisser passer. Quel arbitraire! Tout cela n'est-il pas contraire au Statut, à l'égalité des droits! Pouvons nous laisser aux préposés une faculté dont ils abuseront à coup sûr? Certes, il eût été mille fois plus rationnel de permettre aux voyageurs d'introduire une quantité de livres d'après une valeur déterminée.

Difficulté pour difficultés, j'aurais préféré la dernière.

Je voudrais donc que les expressions de cet article: « proporzionati alla condizione dell'individuo, » fussent supprimées, ou du moins qu'on y substituât une phrase moins élastique.

**PRESIDENTE.** Favorisca di formolare il suo emendamento.

**VALERIO LORENZO.** Egli proporrebbe la soppressione delle parole « purchè il tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione ed usato. »

**PRESIDENTE.** Il signor Chenal adunque propone la soppressione delle parole:

« Purchè il tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione ed usato. »

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-**

*tura e commercio.* L'honorable monsieur Chenal voudrait qu'on supprimât les derniers mots du premier paragraphe de l'article 16, qui limite la quantité des effets usés que les voyageurs peuvent introduire en franchise de droit, eu égard à leur condition, c'est-à-dire à leurs moyens pécuniaires.

Je fais observer que si l'on supprimait cette limitation, il est évident qu'il y aurait des personnes qui feraient uniquement le métier de se transporter d'une part à l'autre avec des objets qui ne leur appartiendraient pas, pour les revendre. Il est assez facile de donner à des objets neufs l'apparence d'objets usés pour que le commerce soit fort probable. On est ici en présence de deux inconvénients.

Le Gouvernement et la Commission ont sans doute jugé que la faculté accordée par cet article devait faire l'objet d'un règlement spécial. Un règlement est indispensable. Ce règlement sera soumis au contrôle de la publicité.

Dans un temps comme celui-ci on ne commet pas impunément un acte arbitraire. On a mille moyens de le prévenir.

Si l'on permettait l'introduction de tous les objets dont on parle, autant voudrait-il déclarer qu'il n'existe point de douane pour les pays de frontière; car il y aurait des personnes qui feraient le métier d'aller chercher des objets neufs à l'étranger et de les introduire comme des objets qui leur appartiendraient, et nous favoriserions ainsi la fraude.

Ce dont, je puis assurer l'honorable monsieur Chenal, c'est que l'administration apportera dans la formation de son règlement un esprit large et libéral, mais je crois qu'en supprimant toute sorte de restriction, on ouvrirait la porte à l'abus, à la fraude.

**JACQUIER.** Je crois que l'on peut interpréter le règlement d'une manière large, libérale, mais d'une autre côté il est convenable de mettre autant que possible dans la loi des dispositions dont on ne puisse s'écarter. Dans la position où se trouvent les habitants de la frontière, l'on sait parfaitement toutes les difficultés qu'il y a entre eux et les douaniers.

Il faut être habitants des frontières pour savoir dans quelle position difficile ils se trouvent. Je l'ai déjà dit, et je ne cesserai de le répéter, les jours de marché surtout il y a à Genève un très-grand concours d'habitants de notre frontière. Or tous ces individus seraient dans la nécessité de porter des habits usés pour éviter à leur retour les vexations des douaniers. Je vous demande, messieurs, quelle position vous ferez aux habitants de la frontière.

Vous avez dans cette enceinte divers députés de la Savoie qui vont partir incessamment, et qui traversent le canton de Genève pour se rendre chez eux. Après les vacances, à leur retour au Parlement, avec leurs livres et leurs effets particuliers, on leur dira à la frontière que tel ou tel autre objet n'est pas usé, et on les obligera à en acquitter le droit.

Je comprends parfaitement que vous ouvrez la porte à la fraude, si vous ne mettez pas une limite, mais avec le mot *usés*, je crois qu'il y a aussi une large marge à exercer des vexations.

Choisissons des termes clairs et précis. N'employons pas des mots qui en principe signifient telle chose et puissent en signifier telle autre dans l'application. Pour bien nous entendre à cet égard, je crois qu'au lieu du mot *usé*, *usato*, l'on doit mettre ceux-ci : à leur usage.

Je ne connais pas assez bien la langue italienne pour savoir quelle est la signification exacte du mot *usato*,

mais il est sûr que traduit littéralement en français par le mot *usé*, il ne correspond nullement à celle du mot *usage*.

Cette expression *usato* me paraît ouvrir la porte à l'arbitraire. Cependant comme c'est un mot italien, la portée qu'il a m'est peut-être inconnue.

**RAVINA.** Ce mot indique un objet qui n'est pas tout-à-fait neuf.

**JACQUIER.** On me répond que ce mot s'applique à un objet qui n'est pas tout-à-fait neuf.

Dans ce cas, comment fera-t-on pour reconnaître qu'un objet n'est pas tout-à-fait neuf? Cet article aurait donc pour effet d'obliger les habitants des frontières à porter des vêtements en haillons, des vêtements indécents; c'est pourquoi je proposerais que l'on substituât au mot *usato* les mots à l'usage.

**CHENAL.** L'observation que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Chambre est d'une nécessité d'autant plus impérieuse, que j'ai vu des querelles sans termes entre les douaniers et des individus qui franchissaient la frontière. Les employés aux gabelles prétendaient que l'habit était neuf, le passant soutenait le contraire. Bien que l'habit eût déjà servi pendant 10 à 15 jours, le chef du bureau de la douane ne voulait pas en permettre l'introduction, sans la soumettre au tarif. C'était un véritable scandale; ceux qui n'ont pas visité ce pays, ceux qui n'ont pas passé par ces bureaux de douanes, ne peuvent pas se faire une idée de tous ces inconvénients.

En outre, cela a l'air d'une mesure tout-à-fait fiscale, et me paraît indigne d'un Gouvernement constitutionnel.

Il vaudrait mieux que le pouvoir sacrifiât quelque chose pour ne pas soumettre les populations à des mesures sauvages et éminemment vexatoires.

Je fais ici un appel à la générosité et à la modération de monsieur le ministre pour qu'il veuille bien adoucir cette disposition de loi par un correctif, comme celui-ci, par exemple : *objets neufs servant à l'usage des voyageurs*.

Il y a une foule de personnes qui viennent aux bains d'Evian et de St-Gervais; il me semble bien naturel qu'on leur laisse la faculté de porter quelques hardes neuves avec elles, d'autant plus que dans la plupart des localités de la Savoie on ne rencontre ni tailleurs, ni modistes, ni lingères; il n'y a pas, comme en Piémont, de grandes villes, des villes de 15 à 20,000 âmes, où l'on trouve facilement à se faire servir par des ouvriers habiles. Il importe donc de ne pas trop entraver l'arrivée des étrangers.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Revel ha la parola.

**DI REVEL.** Io appoggio la proposta ministeriale, perchè veggo che con essa il Governo ha già allargate le basi che esistevano finora, in quantochè l'esenzione che egli ha introdotto per le biancherie da letto e da tavola usate che recasse con sè il viaggiatore, comprende una categoria di effetti di cui propriamente non si abbisogna in viaggio.

Dirò di più, io veggo che questa domanda di allargamento dell'esenzione venne fatta specialmente dai deputati di quella provincia che si trovano in contatto colla Svizzera, ove i diritti doganali essendo infimi, si può andare a far compra liberamente di oggetti a un costo assai minore di quello che avrebbero all'interno. Ora questi luoghi sono nella condizione di quelli in cui esiste un porto franco. A Genova vi è un porto franco in cui introduconsi ogni sorta di oggetti manufatti, come vesti, abiti, mantelli, ecc., ed appunto per la facilità di esportarvi questi oggetti, una persona entrava in porto franco, si metteva un mantello, quindi usciva e così

sfuggiva al pagamento del dazio. Per evitare quest' inconveniente, si fece una disposizione per cui tutti questi oggetti debbono stare sotto chiave nei magazzini dell' amministrazione, e se ne deve dare un conto di scarico.

Se noi ammettiamo che non si debba lasciare al giudizio degli impiegati dell' amministrazione il determinare la quantità presumibilmente conveniente alla persona del viaggiatore, allora potranno portare dei cofani interi di lingerie, e dire che sono per loro uso, e l' amministrazione dovrà tacere. In sostanza noi favoriremmo a modo la frode non solo in quella parte del paese ove si senta più l' incomodo, ma anche su tutte le altre frontiere dello Stato, perchè siccome non si può fare una distinzione a riguardo di quella linea, così converrà dichiarare che un viaggiatore può introdurre dappertutto quello che vuole, perchè su questo punto non è più modo che l' amministrazione possa recare un riparo alla frode.

**BOTTA.** Propongo che questo articolo 16 si termini nella seguente maniera: « purchè il tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione, ed usato ristrettivamente alle armi, ai libri, ed alla biancheria da letto e da tavola. »

Propongo questo emendamento per escludere gli effetti di vestiario personale, perchè non so come si voglia che per i nostri cittadini che sortono dal regno per affari, e la maggior parte, quali sono gli abitanti dell' alto Novarese che comprende quattro provincie, per guadagnarsi vitto e vestito, si voglia sancire un regolamento che li obblighi a rientrare in patria cogli abiti laceri o quanto meno logori, anche quando la fortuna ha loro arriso, e si sono posti in condizione di ritornare meglio vestiti, che non lo erano quando sono andati.

Queste provincie hanno molte, e frequenti relazioni colla Lombardia, e non pochi che hanno colà i loro interessi sogliono rientrare in patria almeno una volta all' anno, e specialmente nell' occasione della festa del luogo cui appartengono, ritorna ciascuno come può meglio vestito di abiti freschi; domando perchè dovranno andare soggetti alla visita dei doganieri, e non di rado vedersi interdetti d' inoltrarsi se non hanno altri abiti, e non vogliono sottoporsi ad un balzello meramente vessatorio, di nessuna risorsa al demaniale erario.

Io acconsento pienamente che per evitare ogni frode si escludano da quest' esenzione le armi, i libri, e la biancheria nuova, perchè se ne potrebbe da taluno fare una speculazione, ma si lasci almeno che tanto i forestieri che ci vengono a visitare, quanto i cittadini che rientrano in patria possano vestire abiti nuovi.

Deve essere desiderabile che tutti quelli che vengono da noi, tanto nazionali che forestieri, sieno bene vestiti, e in molti paesi vedo che si escludono quelli che si presentano mal vestiti, e non muniti di mezzi; perchè dunque non vorremo noi che i nostri cittadini entrino cogli abiti freschi?

Io dunque, per evitare la frode, e d' altra parte per lasciare tranquilli gli abitanti in una cosa che reca loro non di rado molestissime perturbazioni, senza dar risorse al Governo, propongo che chiunque rientra in paese possa venire anche con abiti nuovi, sempre però, ben inteso, adattati alla sua condizione, escludendo che si possano introdurre armi, libri e biancheria da letto, che non siano usati, e mi lusingo che la Camera vorrà adottare questa modestissima e giusta mia proposizione.

**VALERIO LORENZO.** Io appoggio la proposizione dei preopinanti, specialmente perchè sia tolto il paragrafo « purchè il tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione. »

Io credo che la modificazione proposta dall' onorevole Botta possa bastare benissimo al bisogno; quando si metta per limite che la biancheria da tavola e da letto debba essere usata, si toglie il mezzo della frode più essenziale, e così non saranno più considerati come frodatori quelli che entrano con un abito che è o pare nuovo; d' altronde osservo, che è molto lieve il danno che ne avranno le dogane, perchè fu ridotto di molto il diritto di entrata sulle merci, riduzione che fu dall' onorevole Di Revel calcolata portare una diminuzione nelle entrate di cinque o sei milioni.

Essendo dunque piccolo il danno che si porterebbe alle finanze con questa modificazione, non vi sarebbe motivo di mantenere una cosa che dà molestie grandissime a tutti i paesi di frontiera.

Osservo poi, che vi è già nell' articolo una parola, che serve di freno ai viaggiatori circa l' introduzione degli oggetti che portano con sè.

Prego il signor ministro ad osservare che nella redazione dell' articolo di legge si è già messo « per il piccolo corredo di libri, biancherie da letto e da tavola. »

In questa parola *piccolo* vi è già una limitazione; questa parola è molto elastica, e sarà essa sola sorgente di molti arbitrii nelle mani dei doganieri. Il voler ancora aggiungere che « il piccolo corredo sia proporzionato alla condizione individuale dei viaggiatori » mi pare sia cosa poco liberale, e direi anche poco costituzionale.

Noi autorizziamo così i doganieri ad esercitare mille angherie, mille vessazioni, noi autorizziamo i doganieri a dire: questa lingerie voi che siete un contadino non la dovete portare, non è nella vostra condizione; voi non dovete avere otto lenzuoli, ve ne bastano quattro; per voi dodici camicie sono troppe, ve ne bastano otto.

Il regime delle caste lasciamolo agli Indiani. Il risuscitarlo da noi mi pare ridicolo ed odioso.

**CHEVAL.** Si l'honorable monsieur De Revel avait habité la frontière douanière, il aurait été frappé, comme moi, des inconvénients qui se renouvellent chaque jour; il saurait que la douane qui se trouve sur les limites de la Savoie, dans le Chablais, par exemple, est tellement inquiétante, si tracassière, que la plupart des voyageurs qui se rendent en Italie préfèrent parcourir un trajet de 25 à 50 kilomètres de plus en passant par le canton de Vaud plutôt que de passer par le Chablais; par ce trajet plus long ils esquivent une douane.

C'est une véritable perte pour la Savoie qui a pour cause les inquiétudes que fait naître la douane. Ces voyageurs fuient avec raison un sol qui leur semble inhospitalier. Naguères encore, on était à la frontière tellement impitoyable pour les livres qu'il était naturel qu'on cherchât un passage ailleurs. On arrive donc au haut du Simplon après avoir esquivé le Chablais.

Indépendamment de ces considérations, il y a dans mon pays une émigration nombreuse. Le paysan en rentrant dans sa patrie a l'habitude de s'habiller à neuf, d'avoir un ou deux habits avec lui. Il y aurait quelque chose de cruel à soutirer à un malheureux le peu d'argent qu'il rapporte avec lui.

En exigeant vingt ou trente francs d'un malheureux paysan qui rentre dans sa patrie et qui a déjà fait de grands sacrifices, vous lui faites un tort réel. C'est donc là un véritable impôt sur le pauvre.

Ainsi j'insiste dans les considérations que j'ai déjà eu l'honneur d'exposer à la Chambre, dans la persuasion qu'il est préférable que le Gouvernement subisse une légère perte plutôt que de voir renouveler les abus que j'ai signalés, peu dignes d'un Gouvernement qui se respecte.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Je ne suivrai pas les deux honorables messieurs Botta et Chenal dans tous leurs raisonnements; je me bornerai simplement à leur faire observer que même en conservant l'article tel qu'il est, il ne faut pas croire qu'il résulte un bien grand sacrifice pour celui qui devra entrer avec des habits neufs. En vertu des nouveaux traités, les droits sur les habits neufs sont complètement modifiés; ils sont assimilés aux droits qui frappent la matière première, c'est-à-dire, l'étoffe dont ils sont formés.

Ainsi ce serait un droit très-léger, une fraction minime de la valeur de l'objet imposé. Un habit ne doit pas peser plus de deux kilogrammes; par conséquent celui qui l'introduirait ne payerait que six francs tout au plus, ce qui n'est pas excessif pour un habit neuf.

Nous devons encore laisser subsister ce droit par une raison de justice, car il n'y a aucune raison par exempter de tout droit celui qui introduit la marchandise confectionnée en habits, et dont la valeur est conséquemment plus grande, tandis qu'on assujettit à ce droit celui qui se sert de la marchandise en pièce pour se faire un habit.

Si l'on adoptait la proposition de l'honorable Chenal, on commettrait, à mon avis, une injustice, on porterait atteinte à l'industrie du pays, car les habits que l'on introduirait auraient pu être fait dans le pays: en adoptant cette proposition, on établirait, pour ainsi dire, une prime contre les tailleurs.

J'insiste donc afin que la Chambre veuille bien maintenir l'article tel qu'il a été proposé par le Ministère.

**JACQUIER** Dans le cas que ces amendements ne fussent pas approuvés, je proposerais que l'on remplaceât à l'article 36 le mot *usato* par ceux de *à leur usage*.

**PRESIDENTE**. Porrò ai voti la proposta del signor Chenal coll'aggiunta del signor Jacquier.

**CHENAL**. Je demande qu'on laisse libre l'entrée de un ou deux habits neufs dans la malle.

**PRESIDENTE**. Vous avez également proposé la suppression des mots: *purchè il tutto sia proporzionato alla sua individuale condizione ed usato*. Ainsi veuillez formuler votre amendement par écrit.

**CHENAL**. Eh bien! je demanderai donc que les expressions *proportionné à leurs conditions*, soient supprimées.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Il est impossible de limiter dans la loi le nombre des habits. Alors il faudrait dire aussi une, deux ou trois paires de chemises, de bas, de souliers et ainsi de suite. Le but qu'on se propose ici est d'inviter l'administration des douanes à exercer ses fonctions d'une manière large, intelligente. Or je suis convaincu que l'administration sera intelligente à interpréter d'une manière large et libérale l'introduction des objets dont il s'agit. Mais n'allons pas introduire en principe dans la loi des mots qui peuvent donner lieu à de fausses applications.

**CHENAL**. Je ferai observer à monsieur le ministre qu'un voyageur qui a un ou deux habits neufs dans sa malle ne peut pas être suspect de contrebande. Au surplus, il faut considérer qu'un habit qu'on a déjà porté 15 jours est censé être neuf, en sorte que si l'on ne précise pas mieux l'article en question, l'on donnera toujours lieu aux querelles qui ont eu lieu par le passé entre les douaniers et les voyageurs.

En conséquence, je désire qu'on puisse, autant que possible, se soustraire à cette espèce d'indécence.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE**. Il signor Chenal adunque ha ritirato la sua proposizione?

**CHENAL**. Je la retire...

**PRESIDENTE**. Rimane allora la proposizione del signor Botta.

**BOTTA**. Domando la parola per una rettificazione. Io direi, e credo sia meglio: « Esenzione totale dei diritti d'entrata e d'uscita per gli effetti dei viaggiatori. Le armi, non che il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che potessero aver seco, saranno pure esenti, purchè il tutto sia proporzionato alla loro individuale condizione ed usato. »

Mi pare che la locuzione sia tale da escludere gli abiti, e di lasciare che ciascuno entri vestito come può, senza vedersi esposto a molestie per parte dei doganieri. E sempre meglio che gli entranti siano vestiti bene che male.

**PRESIDENTE**. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È rigettata.)

Il signor Jacquier manterrebbe l'articolo, e cambierebbe soltanto le ultime parole di quest'alinea: « purchè il tutto sia proporzionato all'individuale condizione ed *al loro uso*. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo quale è redatto.

**RAVINA**. Io credo che lasciando l'articolo quale è, dia ancora luogo a molti inconvenienti. Comincerò per osservare la parola *usato*: per la Savoia come la tradurranno? perchè se si mette *habits usés*, egli è certo che allora dovranno pagare quasi tutti gli abiti, perchè ci è gran differenza tra il significato della parola italiana *usato* e quella francese *usé*, poichè in quest'ultimo caso vorrebbe dire un abito logoro...

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Si dica portato.

**RAVINA**... bisogna dunque valersi di un vocabolo che determini bene il senso. Io ho sempre veduto che uno dei principali inconvenienti che hanno luogo alla dogana sono le questioni che sorgono tra i viaggiatori e i doganieri se veramente quel tale oggetto sia di loro uso. Io non so vedere perchè non si possa anche portare un abito nuovo. Uno, per esempio, avrà ordinato un abito a Parigi, e ritornando da quella città porterà con lui quell'abito nuovo; e per questo, dovrà egli pagare la dogana? Generalmente non si paga per gli abiti fatti, eccetto quando fanno oggetto di commercio. In Inghilterra, per esempio, è così. Io non ho mai pagato per gli abiti fatti, in tante volte che mi sono recato in quel paese; ed in Toscana e presso altre nazioni gli abiti fatti non pagano, eccetto quando fanno oggetto di commercio. Se uno va attorno con una gran cassa d'abiti fatti, dà a vedere che fa un commercio; ma colui che ne ha soltanto alcuni, non paga. Come distinguere se un abito sia già stato portato o no? Qui è il difficile, e direi, l'impossibile. Il doganiere vede che è bello e lucente, e dirà: questo non è stato portato; l'altro dirà di sì; e queste sono cose che molestano moltissimo i viaggiatori. Se ci è una cosa che disgusti le persone che viaggiano sono le vessazioni dei doganieri, i quali veramente non sono un abitacolo di cortesia (*Si ride*), massime presso certe nazioni (non parlo della nostra, perchè dai nostri doganieri non fui guari molestato). Vi sono alcune nazioni che non nomino, presso le quali i doganieri sono insolenti a segno che mettono le mani addosso e fin sotto la camicia. (*ilarità generale*) A! contrario in Inghilterra non fui mai molestato; visitano la valigia, e quando vedono che è roba ad uso del viaggiatore, non guar-

dano al fondo assolutamente; ed ho sempre trovato alle dogane di quella nazione una discrezione grandissima. Non così presso altre nazioni, dove vi sono molte vessazioni congiunte con molta insolenza, e non solo verso gli uomini, ma anche verso le donne; anzi le donne le visitano peggio degli uomini. (*Ilarità generale*) Dunque io vorrei che gli effetti che sono fatti per l'uso delle persone, come diceva il signor Jacquier, non fossero sottoposti a dogana. Ho detto che in Inghilterra, per esempio, non guardano addosso, e questo è di regola generale; ma si danno circostanze in cui si visitano i viaggiatori. Citerò il caso di una donna, solita a portarsi da Douvres a Calais, e viceversa. Essa una volta giunse che era così grossa che gli ufficiali di dogana, insospettiti, la visitarono e le fu trovato addosso per cento e più mila lire di merletti. (*Ilarità*) Certamente in questo caso si fece una visita, ma questa non è la regola generale. Io dunque vorrei che la regola generale fosse che gli abiti fatti non abbiano a pagare; quando poi si vedesse taluno sovente in viaggio da uno Stato all'altro, e sempre con abiti nuovi, allora sicuramente si facesse pagare; ma questa sarebbe un'eccezione, la quale non esclude che la regola generale debba essere che gli abiti fatti non pagheranno, quando però, bene inteso, siano destinati ad uso della persona che li introduce nello Stato.

In questo articolo vi è inoltre un'altra disposizione che io non vorrei, ed è quella dei libri. Io vorrei che i libri fossero generalmente esentati dalla dogana. Noi abbiamo bisogno di luce: imporre un tributo sulla luce non parrebbe cosa ragionevole; parimente noi abbiamo bisogno di molti libri, specialmente scientifici, i quali sono già molto cari. Ora, se questi libri ancora si impongono, non potranno più aversi: noi abbiamo bisogno dei libri politici che si dicono *del giorno*, ed oltre al loro prezzo, che è già gravissimo, si dovranno ancora pagare le dogane? Io dunque chiedo una esenzione in favore della luce, delle scienze, dei libri; e perchè non mi si possa negare, mi ridurrò a chiederla per i libri già letti. Taluno avrà una piccola biblioteca di libri tutti letti; perchè egli dovrà pagare per essi, mentre non sono oggetti di commercio?...

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. È detto che un piccolo corredo di libri non paga.

**RAVINA**. Un piccolo corredo, è vero, non paga; ma se invece di 10 volumi ne avesse 20, quantunque alle volte non solamente letti, ma logori e laceri, ciò non ostante pagheranno, e pagheranno più degli altri, perchè i libri logori generalmente sono legati, e i libri legati pagano il doppio, cioè, invece di 18 pagano 36 lire per ogni 100 chilogrammi. Io dunque proporrei che si eccettuassero i libri già letti.

Per gli abiti vorrei che quelli che servono all'uso della persona che li porta non pagassero, salvo nei casi in cui vi possa essere sospetto di frode, nei quali casi il regolamento dirà: « Se voi sospettate che taluno porti con sé degli abiti che non sono per uso proprio, allora lo farete pagare. » Questo caso poi si determina fra le altre cose dalla condizione della persona, perchè certamente un mulattiere o uno spazzacamino non hanno bisogno di tanti abiti fatti quanti ne può portar seco uno che sia ricco. La condizione dunque della persona può far conoscere se ci è frode, e se gli abiti che si importano siano per commercio, o per uso proprio, ma non si deve stabilire assolutamente che tutti gli abiti, come anche tutti i libri, siano nuovi o logori, debbano pagare.

**PRESIDENTE**. Favorisca di formulare la sua proposta, togliendo però quanto riguarda gli abiti fatti, perchè si è già votato su di questo.

**BASTIAN**. Je demande la parole pour proposer un sous-amendement.

Pour éviter tout équivoque et une mauvaise interprétation du mot *usato*, enfin pour qu'on ne croie pas que sous ceux d'*habit usé*, on ait entendu comprendre une vieille friperie, je propose qu'on lui substitue, les mots de *ayant déjà servi*, et n'étant visiblement pas neuf.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Monsieur le député Bastian, nous mettrons dans la traduction française pour le mot *usato* celui de *déjà porté*.

**BASTIAN**. C'est parfaitement ce que je demande et j'accepte la rédaction proposée par monsieur le ministre.

**BOTTA**. Io proporrei che si terminasse quest'alinea dell'articolo 16, colle parole « alla loro individuale condizione e posto in uso. » (*No! no!*)

**PRESIDENTE**. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

**BOTTA**. Alcuni desidererebbero che si dicesse: *e già stato usato*; io proporrei quest'ultima redazione. (*Rumori*)

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la proposta che si termini il primo alinea dell'articolo 16, colle parole « e già stato usato. »

**MANTELLI**. Qualunque espressione si usi io credo che l'effetto di quest'articolo dipenda sempre dal buon senso di chi dovrà applicarlo.

Tutte le disposizioni in esso contenute dipendono da ciò che il Ministero sarà per stabilire nel regolamento. Io credo che il Ministero abbia già inteso abbastanza che l'intenzione della Camera è che non si deve lasciar luogo ad abusi, ma che certamente non si deve nemmeno dar luogo a frodi.

D'altronde è necessario che le disposizioni di quest'articolo sussistano come sono, perchè non v'ha dubbio che si fa un considerevole contrabbando anche di abiti fatti. Per esempio, nella città d'Alessandria, che non è un paese di frontiera, è facilissimo lo sfuggire al pagamento del dazio.

I contrabbandieri vanno a Pavia, ove vi sono magazzini di abiti fatti, si vestono, passano la frontiera. Le donne si mettono cinque o sei abiti indosso, passano la frontiera, e vengono sul mercato d'Alessandria, ove vendono questi abiti, e li negoziano pubblicamente.

Per evitare queste frodi, io credo indispensabile che sussista l'articolo quale è concepito, ma è necessario che il Ministero nel regolamento che sarà per compilare, faccia in modo che non succeda molestia a coloro che attendono ai loro affari e non s'immischino di cose di contrabbando.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la proposta del deputato Botta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo come è redatto.

**RAVINA**. Ci è il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Mi scusi non posso mettere ai voti ciò che non è formulato. (*Ilarità*)

**RAVINA**. Io ho formulata la mia proposta quando proposi che i libri letti ed usati fossero esenti.

**PRESIDENTE**. Io faccio osservare al signor deputato Ravina che col suo emendamento non sussisterebbe più la redazione dell'articolo come è proposto, e che converrebbe riformarlo tutto.

Lo formuli quindi, ed io lo metterò ai voti.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Farò osservare all'onorevole preopinante

che il dazio sui libri è stato ridotto alla metà e ch'è portato adesso a sole 35 lire per ogni cento chilogrammi. Un chilogramma di libri vale sette od otto lire, e da ciò si vede a quale minima tassa sia ridotto il dazio sui libri.

Se la luce non penetra nel nostro paese non è il dazio sui libri che lo impedisce e d'altronde io non so quale limpida luce ci possa venire dai libri forestieri.

*Una voce.* È vero!

**RAVINA.** Io amo la luce da qualunque parte essa venga; io noto pertanto che i libri legati sono imposti di lire 35 ogni cento chilogramma, ed osservo che quelli letti sono generalmente legati; da ciò ne risulterebbe che pagherebbe molto più il libro logoro che il libro nuovo.

Parmi poi che il fare un'eccezione in favore dei libri logori i quali non possono far oggetto di commercio non riescirebbe di gran danno all'erario, e risparmierebbe molte quistioni e lagnanze.

**PRESIDENTE.** Si compiaccia adunque signor Ravina, di mandarmi la sua proposta scritta.

#### COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE RELATIVA AD IMPRESTITI.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mentre il signor Ravina formula il suo emendamento, ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza il rapporto sovra i due prestiti, cioè sul primo, e su quello dei quattro milioni i quali sono ora compiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 979.)

Deporrò parimente nella Segreteria tutti i documenti che vengono in appoggio di essi.

**PRESIDENTE.** Questo rapporto sarà stampato e distribuito.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA TARIFFA DOGANALE.

**PRESIDENTE.** Il signor Ravina propone dunque un'aggiunta con cui si esenterebbero i libri usati da ogni dazio.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BIANCHI A.** Mi pare che in tal caso sarebbe meglio esentare affatto i libri dal dazio d'entrata.

Io credo che non vi sarà altra norma per conoscere se un libro fu già letto salvochè quella di osservare se i fogli siano già tagliati. Ciò essendo, i nostri librai troverebbero un facile modo per non andar soggetti alla tassa, tagliandone i fogli, e facendo credere che i libri siano già stati letti.

Parmi quindi meglio consiglio l'esentare affatto i libri da dazi di ogni sorta. (*Rumori in vario senso*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Ravina.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli abiti, arredi teatrali e spartiti d'opere che seguono gli attori nelle loro traslazioni. »

**JACQUIER.** La Chambre en est aux habits de théâtre. Elle vient de faire un refus aux habitants des frontières, il serait plaisant qu'elle nous préférât les comédiens.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti l'articolo come fu proposto. (La Camera approva.)

« Art. 18. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli strumenti degli artisti ambulanti, non che per quelli portatili dei viaggiatori, lorquando non avvii dubbio sulla qualità di colui che ne opera l'importazione o l'esportazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli animali rari condotti dai giocolieri ai pubblici spettacoli. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita :

« 1° Alle vetture pubbliche, postali, diligenze, e simili, di spettanza dei nazionali, ed aventi le autorizzazioni e contrassegni prescritti dalle regie patenti del 21 luglio 1835, e 21 luglio 1846.

« 2° Ai carri e carrettoni nazionali, servienti all'agricoltura ed al trasporto delle merci, che hanno un corso periodico e quasi giornaliero, noto agl'impiegati di dogana.

« 3° Alle bestie applicate al tiro dei suddetti veicoli. »

La Commissione propone di togliere le parole « e quasi giornaliero. »

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 21. L'esenzione contemplata nel precedente articolo verrà estesa alle vetture pubbliche, carri, carrettoni e relative bestie da tiro, di proprietà straniera, quando però il corso delle prime sia legalmente autorizzato, e non risulti, rispetto agli ultimi, abuso alcuno. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 22. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per le vetture, carri, e relative bestie da tiro, di uso privato, che vanno e vengono giornalmente dall'una all'altra frontiera, a condizione però della riesportazione delle straniere nuove. »

La Commissione fa una piccola variazione nella redazione, propone cioè di dire: « a condizione però della riesportazione delle carrozze nuove e delle bestie dall'estero introdotte. »

Pongo ai voti la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Esenzione totale dai diritti di entrata per gli effetti, mobili, libri, ed altri oggetti d'uso domestico, e vetture di coloro che vengono a stabilirsi nello Stato, purché il tutto sia usato, e proporzionato alla loro condizione. »

**CHENAL.** Je pense que sous le nom de ceux qui viennent s'établir dans l'Etat l'on comprendra également ceux des nationaux qui ont un domicile à l'étranger.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il est évident que celui qui a un domicile à l'étranger et revient dans les Etats, y revient pour y établir son domicile. Il n'est pas parlé des étrangers qui viennent fixer leur domicile dans les Etats.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 24. Esenzione totale dai diritti d'entrata e d'uscita per gli strumenti rurali mobili ed effetti che i contadini domiciliati all'estrema frontiera introducono od esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o traslazione di domicilio. »

**DEPRETIS.** Bramerei che la Commissione ed il signor ministro volessero spiegarsi circa la significazione delle parole



*estrema frontiera*, poichè potrebbe darsi, quando non vi fosse altra spiegazione, che nell'applicazione della legge avvenissero degli inconvenienti.

Una spiegazione potrebbe forse bastare per la saggia interpretazione della legge.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La legge ha voluto stabilire che coloro che hanno il loro domicilio in una parte prossima alla frontiera, e debbono andare a lavorare dall'altra parte, possano liberamente trasportare i loro strumenti agricoli. Naturalmente questo non può aver luogo che nell'estrema frontiera, perchè l'abitazione del contadino non può essere distante dal campo ch'egli lavora oltre un miglio o due tutto al più, ed è in questo raggio che si fa consistere l'estrema frontiera. Tale è l'interpretazione naturale che si deve dare alle disposizioni contenute in quest'articolo.

**DEPRETIS**. Mi pare che non sia spiegato abbastanza il significato della frase da me citata, e che si ripete più avanti nello articolo 26 stessa legge, riguardo ad alcuni generi che si introducono appunto nello Stato, e si consumano, come vi si dice, nell'estrema frontiera.

Se ho bene intese le parole del signor ministro, mi pare che egli siasi riferito al caso della coltivazione di beni che si estenderebbero rispettivamente oltre i confini; e in questo caso ammetteva che i lavoratori potessero trasportarsi dall'uno all'altro Stato cogli strumenti agrari senza essere soggetti al pagamento di dazi.

Ma bisogna ritenere esservi una zona di territori di una considerevole estensione tutto lungo i confini. I contadini che dai due lati del confine vanno a cercare lavoro sull'uno o sull'altro territorio, è troppo necessario che possano trasportare seco gli strumenti da lavoro: deve quindi la determinazione di queste parole *estrema frontiera* essere tale per cui si intenda una zona di territorio lungo i confini, nella quale quelli che l'abitano e sono soliti a recarsi oltre il confine a cercarsi lavoro, abbiano facoltà di portar seco i loro strumenti senza essere molestati dagli agenti doganali.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. È precisamente in questo senso che la cosa è intesa.

**DEPRETIS**. Se la cosa s'intende in questo senso, io non ho nulla a ripetere.

**VALERIO LORENZO**. Credo che sarebbe bene di aggiungere anche le bestie da lavoro...

**CAVOUR**, ministro, delle finanze, di marina, e d'agricoltura, e commercio. Ci sono già prima.

**VALERIO LORENZO**. Sono solamente indicate quelle dei carrettieri e vetturini. Credo che una maggiore indicazione sia necessaria, perchè i contadini che vanno da una frontiera all'altra possano condurre anche i loro cavalli, i loro buoi, le loro vacche, ecc.

**PRESIDENTE**. Il deputato Valerio vorrebbe dunque fare un'aggiunta?

**VALERIO LORENZO**. Vorrei che si aggiungesse *bestie da lavoro*, ovvero *corredo del bestiame*.

**PRESIDENTE**. Queste sono già contemplate nell'articolo 22 che abbiamo votato.

**VALERIO LORENZO**. L'articolo 22 si riferisce soltanto ai carrettieri e ai vetturini che vanno e vengono, ma io vorrei che fossero esenti le bestie che servono al lavoro di campagna, e che sono condotte dai contadini vicini alla frontiera quando mutano podere.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Questo c'è già nell'articolo 22, in cui non

si parla già solo delle bestie che appartengono ai carrettieri, ai vetturini, ma si dice soltanto che sono esenti le vetture, o carri e relative bestie da tiro, che vanno e vengono giornalmente dall'una all'altra frontiera.

**VALERIO LORENZO**. Dalle parole di quest'articolo sembra che il legislatore abbia voluto solo comprendere quei carrettieri e quei vetturini che servono una linea la quale sia divisa dalla frontiera. Però se resta inteso che siano compresi anche i contadini, io non insisto maggiormente. Faccia poi il signor ministro in modo che non vi sia equivoco nel regolamento su questa materia.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Certamente.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'articolo 24.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Continuerà rispetto ai proprietari od agli eredi in *linea retta* delle terre limitrofe già godenti l'agevolezza della libera importazione ed esportazione dei prodotti delle medesime, la concessione della stessa facoltà, mediante l'osservanza dei regolamenti. »

**SELLA**. Io credo che realmente non si possa dire « eredi delle terre limitrofe; » e proporrei invece che si redigesse l'articolo in questo modo: « od agli eredi in *linea retta*, dimoranti nelle terre limitrofe. »

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando scusa.

In questo articolo si tratta d'una concessione speciale colla Francia per i proprietari delle terre limitrofe dell'antico Delphinato e della Savoia; ma nel trattato si è stabilito che la concessione si conservasse per i soli eredi limitrofi possessori all'epoca del trattato medesimo. Quando una linea di questi eredi si estinguerà, s'intenderà pure estinto il privilegio.

**FARINA PAOLO**. Un privilegio consimile è anche tuttora in vigore per alcuni possessori della Lombardia che hanno dei beni sul nostro territorio, ma questo privilegio è pure vincolato dalla condizione che tali beni non debbano sortire dalla famiglia perchè sia mantenuta tale concessione.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'articolo 25.

(La Camera approva.)

« Art. 26. Esenzione dai diritti d'entrata e di uscita pei seguenti articoli, quando sono destinati a consumarsi nelle località poste all'estrema frontiera, cioè:

« 1° Pane in quantità non eccedente i 10 chilogrammi.

« 2° Patate in quantità non eccedente i 100 chilogrammi.

« 3° Castagne in quantità non eccedente i 100 chilogrammi.

« 4° Carne fresca in quantità non eccedente i 4 chilogrammi.

« 5° Formaggio, butirro fresco e latte, in quantità non eccedente i due chilogrammi.

« Gli articoli compresi nel 4° e 5° paragrafo sono totalmente esenti dai diritti di uscita. »

La Commissione propone la soppressione di quest'ultimo alinea.

**MONGELLAZ**. Je demande la parole simplement pour inviter la Chambre à ajouter après le mot *pane*, celui et *farina*.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato questo emendamento,

(È appoggiato.)

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non ho difficoltà di accettarlo.

**FARINA PAOLO**. Faccio osservare che la soppressione dell'ultimo alinea è la semplice conseguenza di essere già compresa la disposizione in esso contenuta nel primo alinea, e si è tolto onde non fare una duplicazione.

**DEPRETIS.** Anche qui potrebbe nascere qualche dubbio nell'applicazione pratica della legge sul vero senso da attribuirsi alle parole *estrema frontiera*, e sulla estensione delle zone che si debbono intendere confinanti. Questa è veramente questione da decidersi piuttosto praticamente che altrimenti; tuttavia io inviterei nuovamente il Ministero a voler dire qual'è il vero senso che egli attribuisce a queste parole.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Questa eccezione, stabilita in favore di coloro che portano commestibili in piccola quantità, è stata stabilita massimamente in considerazione di quei contadini che abitano all'estero, e che vengono giornalmente a lavorare sulle nostre terre, pei quali si è voluto che i viveri che portano con loro non andassero sottoposti a dazio alcuno.

L'onorevole deputato Depretis sa che i contadini, i quali si recano a lavorare nei grandi possedi della Lombardia, quando vengono nel lunedì portano con loro il pane occorrente per tutta la settimana.

Si è quindi voluto che questi non andassero soggetti a dazio.

Per *estrema frontiera* poi io intendo quel raggio di paese nel quale i contadini, i lavoratori che abitano nell'altra parte della frontiera vanno a locare l'opera loro.

Io non potrei dare altre spiegazioni a tale proposito.

**DEPRETIS.** Il signor ministro mi perdoni, ma io credo che non abbia fornito una sufficiente spiegazione.

Vi sono località sulla frontiera le quali sono collocate in tal posizione, che spesse fiate riesce difficile agli abitanti di provvedersi dei generi alimentari, salvochè passando i confini.

Potrei citare l'esempio di località che, in caso di inondazione non hanno altro mezzo di procacciarsi commestibili fuorchè recandosi nel territorio limitrofo.

Io credo che la disposizione di questo articolo si riferisca anche a costoro, imperciocchè esso è generico, dichiarandovisi che sono esenti dai diritti di entrata e di uscita i commestibili indicati sotto la condizione che siano destinati a consumarsi nelle località poste all'estrema frontiera.

Nulladimeno, siccome in pratica possono nascere dubbi intorno ai siti che debbono considerarsi come località di estrema frontiera, si toglierebbe, a mio avviso, ogni dubbio, qualora si dicesse, a cagion d'esempio, che vi sarà esenzione dai diritti di entrata e di uscita per quegli articoli, quando siano destinati a consumarsi « nei comuni dell'estrema frontiera, ovvero negli abitati che toccano l'estrema frontiera. »

Con siffatte dizioni si precluderebbe l'adito ad ogni questione.

**DI REVEL.** Intendo fare un'osservazione sulla redazione di questo articolo; se si lasciasse qual'è, mi parrebbe dar luogo ad un dubbio.

Nell'articolo è detto: « esenzione dai diritti di entrata e d'uscita dei seguenti articoli, quando sono destinati a consumarsi nella località posta all'estrema frontiera. » Io non saprei sino a qual punto si possa considerare frontiera la parte interna di Genova, rimpetto al porto franco, e se si potrebbe sostenere essere frontiera doganale il punto in cui comincia il locale franco; ma quando non si è specificato, frontiera di terra, io non so se non possa forse accadere che queste piccole provvigioni si estraggano dal porto franco, od a bordo, per essere consumate senza pagamento di diritto.

**FARINA PAOLO.** Veramente i generi contemplati in quest'articolo non si trovano nel porto franco, e difficilmente si troverebbe un negoziante il quale volesse far commercio di formaggio, butirro e simili nel porto franco. Per conseguenza mi pare che per questa parte non si correrebbe gran pericolo,

ma che tutto al più si potrebbe adottare la dicitura proposta dall'onorevole deputato Depretis, col sostituire cioè al vocabolo *località* quello di *comuni*.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del signor Depretis, il quale propone invece di: « nelle località poste all'estrema frontiera, » si dica: « nei comuni posti all'estrema frontiera. »

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Il signor Mongellaz ha la parola per lo sviluppo del suo emendamento.

**MONGELLAZ.** Je demande une exemption de droits pour l'entrée du gypse en Savoie. Cette exemption peut être d'un grand avantage aux habitants de nos provinces, car l'on y fait une grande consommation de cet objet au printemps et en automne pour activer la végétation particulièrement du trèfle, de la luzerne et du sainfoin.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Je ferai observer à monsieur le préopinant que la Savoie, et en particulier le pays qu'il représente, ont une quantité de gypse pour pourvoir même tout le canton de Genève et celui de Vaud. Il n'est donc guère probable que l'on importe du gypse en Savoie. Je ne m'oppose pas à cette proposition, car le mouvement d'entrée et de sortie de cet article n'est pas d'une grande importance.

**JACQUIER.** A propos de gypse, je ferai observer à la Chambre que celui qu'on achète à Genève est un gypse déjà acheté en Savoie et surtout dans le Chablais.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Pongo ai voti anche l'altra aggiunta già proposta dal signor Mongellaz, e consentita dal signor ministro, riguardante le farine.

(È approvata.)

Rileggo l'articolo come è stato emendato.

« Art. 26. Esenzione dai diritti di entrata e d'uscita pei seguenti articoli, quando sono destinati a consumarsi nei comuni posti all'estrema frontiera, cioè:

« 1° Pane e farine in quantità non eccedente i 10 chilogr.

« 2° Patate in quantità non eccedente i 100 chilogr.

« 3° Castagne in quantità non eccedente i 100 chilogr.

« 4° Carne fresca in quantità non eccedente i 4 chilogr.

« 5° Formaggio, butirro fresco e latte in quantità non eccedente i 2 chilogr.

« 6° Il gesso in quantità non eccedente i 100 chilogr.

**MONGELLAZ.** Je propose encore d'exempter du droit de sortie un seul veau et un cochon (*Risa generali e mormorio*), parce que le tarif n'étant que de vingt centimes, on est obligé de prendre un billet d'acquit qui coût sept centimes. Il en est de même d'un petit cochon que de pauvres fermiers ont besoin de vendre pour faire quelque peu d'argent, et dont l'acquit de sortie exige des formalités qui n'en valent pas la peine.

**PRESIDENTE.** Il signor Mongellaz propone che sia anche esente un vitello ed un porco del peso minore di 20 chilogrammi.

Domando se la proposizione del deputato Mongellaz è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo come fu testè letto.

(È approvato.)

« Art. 27. Le merci che, a tenore della tariffa, vanno

esenti dal pagamento del dritto di entrata e di uscita, saranno, come le altre, soggette alla dichiarazione della qualità, quantità e rispettivo valore, nonchè all'obbligo della verificaione. »

**SULIS.** A quest'articolo io vorrei fare un'aggiunta così concepita: *quando sia fondato sospetto di falsa denuncia*; poichè se si dovesse sempre fare questa verificaione, ne verrebbe un incaglio ed un ritardo nelle operazioni commerciali; locchè diminuirebbe le agevolezze che abbiamo voluto compartire con questa tariffa. Ed io temo che, ove non si faccia quell'aggiunta, crederanno i doganieri essere loro dovere il procedere sempre alla verificaione.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Le disposizioni dell'articolo 24 non hanno uno scopo finanziario, ma uno scopo amministrativo e statistico. Ora non è da credere che gl'impiegati delle dogane spingano tant'oltre il loro ardore pella statistica da essere indotti a fare delle verificaioni moleste. Quello che vorrebbe stabilire l'onorevole preopinante è già sottinteso, perchè è cosa evidente che non si faranno verificaioni che nel caso in cui si avesse un sospetto più che fondato di frode, ed il regolamento che si farà in proposito darà agl'impiegati delle dogane le norme opportune per eseguire tale verificaione.

**SULIS.** Giacchè il signor ministro dichiara che questa disposizione farà parte del regolamento, io non insisterò più su questo argomento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 27.

(La Camera approva.)

« Art. 28. Esenzione totale dai dritti d'entrata e d'uscita rispetto ai campioni destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte e che non hanno verun valore. »

(La Camera approva.)

« Art. 29. Esenzione totale dai dritti d'entrata:

« 1° Per gli avanzi d'alberi, vele, ecc., ritirati da bastimenti naufragati sulle coste;

« 2° Per le ancore e cordami ricuperate in mare a vista di lido;

« 3° Per gli attrezzi di bastimenti nazionali naufragati sulle coste straniere. »

(La Camera approva.)

« Art. 30. Onde godere di tale franchigia, l'importazione di quelli accennati al paragrafo 3 dovrà effettuarsi nel termine di sei mesi, ed il fatto del naufragio dovrà giustificarsi con regolari certificati. »

(La Camera approva.)

**FARINA PAOLO.** La Commissione crede di dover qui fare un'aggiunta relativa agli oggetti che servono per l'armamento dei bastimenti, colla quale si mantengano in vigore le disposizioni ora esistenti.

Al momento in cui si cerca di dare alla nostra marina tutto il possibile sviluppo, pare conveniente di mantenere a suo favore l'esenzione che le leggi anteriori gli accordavano, la quale si riferisce alle catene, alle ancore, ed altri attrezzi.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo proposto dalla Commissione:

« Le ancore, le catene da ormeggio, i bozzelli in metallo, i cannoni che vengono impiegati per l'armamento dei bastimenti, e i vecchi cannoni di ormeggio non saranno soggetti che al pagamento dei dritti di ostellaggio.

« Il rame e lo zinco in fogli che si usa pel fasciamento dei bastimenti, nonchè i chiodi in rame per le chiavagioni godranno della stessa esenzione. »

**FARINA PAOLO.** Con questa esenzione veramente nel

paese non s'introduce nulla, ma s'impedisce che i bastimenti vadano a farsi foderare in rame, ed armare in altri porti, ove questa esenzione esiste a miglior mercato. Non si concede dunque che quanto è indispensabile per evitare l'inconveniente che i nostri bastimenti appena finiti vadano a farsi fasciare di rame e a provvedersi di catene e di ancore in altri siti, il che potrebbero fare facilmente prendendole in prestito da qualche altro bastimento.

Mi pare dunque conveniente che si mantenga un'esenzione, la quale, mentre non pregiudica per niente il tesoro, impedisce che si facciano altrove quei lavori che si possono fare in paese. Pregherei il ministro a dichiarare se accetta questa aggiunta.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo d'aggiunta proposto dalla Commissione, che resterebbe il 31.

(La Camera approva.)

« Art. 31, che diventa 32. Mediante l'osservanza delle formalità prescritte dai regolamenti, sono pure concesse le seguenti esenzioni rispetto ai viveri e alle provvigioni di bordo, cioè:

« 1° Esenzione dai dritti d'entrata per quelle estere, sopravanzate ai bastimenti nazionali, e che sono consumate a bordo dai bastimenti stessi, durante lo scarico rispettivo.

« 2° Esenzione dai dritti d'entrata per quelle sopravanzate a bordo di bastimenti nazionali provenienti dall'estero, e per le quali sarà giustificata la nazionalità dell'origine.

« 3° Esenzione dai dritti d'entrata per quelle di origine estera, sopravanzate a bastimenti stranieri, che vengono consumate a bordo degli stessi durante il loro soggiorno ne' porti dello Stato, o che sono riesportate all'estero.

« 4° Esenzione dai dritti d'uscita per quelle estratte dallo Stato ed imbarcate sui bastimenti nazionali e stranieri, fermi nel porto, o salpanti per l'estero.

« 5° Esenzione dai dritti d'entrata e d'uscita per quelle di origine straniera, che da bastimenti esteri o nazionali sono temporariamente depositate, e quindi esportate pel fuori Stato. »

(È approvato.)

« CONCESSIONI DIVERSE. — *Importazioni temporarie.* Articolo 32 che diventa 33. Sarà permessa in esenzione dai dritti d'entrata e d'uscita, e colle riserve e condizioni che saranno dal Governo ravvisate necessarie a prevenire ogni abuso, l'importazione delle merci straniere destinate a confezionarsi nello Stato per essere poi riesportate. »

(È approvato.)

« Art. 34. I tessuti di seta di fabbricazione nazionale, rimasti invenduti all'estero, potranno reintrodursi in esenzione del dritto di entrata, mediante l'osservanza dei regolamenti. »

**RICCI VINCENZO.** Domando la parola, non per oppormi all'approvazione di questo articolo, ma per proporvi un'aggiunta.

È noto che da Genova specialmente, ma talvolta anche da Torino, molti oggetti di minuta orificeria si mandano in America per procurarne la vendita. Parecchi di tali oggetti non rinvengono compratori, e sono reintrodotti nello Stato.

Siccome non può cader dubbio sulla fabbricazione nazionale dei medesimi, e massime riguardo agli oggetti di orificeria, i quali portano il timbro, il Ministero suole accordare l'esenzione, ma è necessaria una concessione speciale.

Io propongo quindi che ai tessuti di seta vengano aggiunti gli oggetti di filigrana, d'orificeria e di corallo.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.* Quanto agli oggetti di filigrana, io non scorgo alcun inconveniente nel comprenderli in quest'articolo, perchè, come osservava l'onorevole preopinante, è agevole il conoscere l'origine nazionale di essi, ma quanto agli oggetti di corallo mi pare impossibile il conoscerla.

Io non saprei quali caratteri trovare per verificare l'origine di questi coralli. La filigrana è un'industria quasi esclusiva alla città di Genova, quindi, in quanto a quest'oggetto, come ai lavori d'orificeria, i quali portano il marchio, non ho che opporre. Ma in quanto ai coralli, questi si lavorano tanto in Genova come in Napoli, come in altri paesi, e perciò non vi sarebbe mezzo di conoscere la loro provenienza.

**RICCI VINCENZO.** Aderisco a che si tolgano da quest'articolo i coralli.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'aggiunta proposta dal deputato Ricci.

(È approvata.)

Leggo l'articolo così modificato:

« I tessuti di seta e gli oggetti di filigrana e d'orificeria di fabbricazione nazionale, rimasti invenduti all'estero, potranno reintrodursi in esenzione dal dritto d'entrata, mediante l'osservanza dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 55. La reintroduzione in franchigia non sarà ammessa che dalle dogane di Torino, Ciampèrì, Novara, Voghera, Genova, Nizza e Cagliari. »

**ANGIUS.** Io pregherei il signor ministro a voler consentire che sul fine di quest'articolo si aggiungesse ancora Porto Torres.

Il signor ministro intende benissimo che tra le merci che si potranno reimportare in Sardegna una parte potrà appartenere alle provincie settentrionali, e se queste si dovranno reintrodurre solamente dalla parte di Cagliari, sarà necessario che percorrano l'isola in tutta la sua longitudine per rientrare nel luogo d'origine, cioè nelle provincie settentrionali, e si dovranno subire perciò altri dispendi sopra quelli che cagionò l'impresa fallita. Si risparmiuo almeno ai mal riusciti speculatori le spese del prolungato trasporto nella reintroduzione; e si potranno risparmiare qualora sia il Porto Torres abilitato come quello di Cagliari alla reintroduzione.

Io osservo che nella parte orientale dello Stato, del continente, vi sono due luoghi nei quali si può fare la reintroduzione, e sono Voghera e Novara. I quali due punti nello stesso lato del paese, se furono abilitati a questo per evitare appunto le enormi spese che occorrerebbe di fare, quando si doversero portare a Pavia le merci ritornanti dallo stradale di Milano, o a Milano le merci ritornanti dallo stradale del Po, io non so perchè non varrà la stessa ragione in favore di Porto Torres, e già che ci vorranno spese troppo grandi per trasportare dal porto di Cagliari nelle provincie settentrionali le merci che si debbono reintrodurre.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.* Si è dovuto limitare il numero degli uffizi di dogana presso i quali si permette la reintroduzione delle merci non vendute, perchè è necessaria l'osservazione di molte cautele, di molte pratiche che non si possono usare se non che negli uffizi principali dove avvi una direzione. Questo principio consiglia di non estendere consimile facilitazione a Porto Torres, tanto più che d'altronde essa non gioverebbe a questo paese nè punto, nè poco.

La reimportazione deve farsi presso gli uffizi stessi per cui ebbe luogo l'esportazione. Ora, gli onorevoli deputati della Sardegna non negheranno che nella provincia di Sassari non vi sono fabbriche di tessuti di seta che si esportino all'estero.

Quand'anche dunque, ripeto, si volesse fare tale concessione a Porto Torres, essa sarebbe tutt'affatto illusoria, perchè non possono giovare che quelle provincie in cui si fabbricano stoffe di seta. E infatti gli uffizi proposti dal Ministero sono collocati tutti in provincie che producono stoffe e che ne esportano. Così si è fissato quello di Voghera perchè una gran parte delle stoffe di là vanno negli Stati pontifici, alla fiera di Sinigaglia; si è fissato quello di Genova perchè se ne esportano a Livorno; si è fissato quello di Nizza perchè se ne possono esportare in Francia ed in Spagna; insomma si sono fissati tutti quelli, dalle località dei quali può farsi qualche esportazione.

Finalmente si è aggiunto Cagliari, non perchè potesse molto giovare alla Sardegna, ma come per provare che la non si era dimenticata, e avuto riguardo al suo avvenire; dacchè è sperabile e desiderabile che anche in Sardegna si stabiliscano degli opifici. Ma veramente ora questa concessione sarà assolutamente illusoria per quell'isola. Di più non essendovi in Porto Torres un uffizio ordinato per queste operazioni, ne avverrebbe che per una inutile concessione si dovrebbe aumentare il numero degli impiegati per dare un maggior sviluppo a codesto uffizio doganale.

**SULIS.** Io veramente ero persuaso che l'aver ommesso Porto Torres, non fosse che una mera dimenticanza, tanto più che, avendone parlato con alcuni membri della Commissione, mi hanno confermato in questa idea, e quindi la mozione fatta dal deputato Angius non anticipò che d'un momento quello che io o la Commissione stessa avrebbe infallentemente fatto.

Ora però che ho inteso le obiezioni mosse dal signor ministro, sono in dovere di dire che egli è in grave errore; giacchè se egli è vero che fra gli uffizi di dogana in cui si possa fare reintroduzione di merci seriche, ha compreso anche Cagliari, appunto per la speranza nell'avvenire commerciale di quella città, anche questa speranza credo debba esservi per Porto Torres, giacchè nel territorio di Sassari si vanno in gran numero piantando dei gelsi, i quali, col progredire del tempo, introdurranno le relative industrie dei filugelli.

Quindi se, per la speranza incerta nell'avvenire, si è accordato questo a Cagliari, perchè si è negato a Sassari, vale a dire a Porto Torres, dove questa speranza non è così lontana?

Egli diceva che ivi l'uffizio della dogana non è completo: a me pare che l'uffizio della dogana di Porto Torres sia provveduto di un numero abbastanza grande di funzionari; ed invero non potrebbe essere altrimenti, poichè quella dogana è una delle principali dell'isola.

Locchè tanto è vero che là è l'approdo maggiore del nostro continente, appunto per la sua vicinanza a Genova; epperò la maggior parte del commercio ligure si fa appunto in Porto Torres.

Quindi io crederei che, giacchè si vuole provvedere per Cagliari al futuro, si provveda anche per Porto Torres ad un avvenire che non è poi sì remoto come taluno forse sospetterebbe.

Io adunque domando l'aggiunta di Porto Torres all'articolo che sta per votarsi.

**PRE-IDENTE.** Domando se sia appoggiata la proposta di aggiungere la dogana di Porto Torres.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

**DEFORESTA.** Credo che sia bene che resti inteso che la menzione che si fa in quest'articolo della dogana di Nizza non pregiudica per nulla la questione che verrà agitata intorno agli articoli successivi 58 e 59.

**PRE-IDENTE.** Vuol dire che quest'articolo si voterà condizionalmente.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Faccio osservare che queste sono due questioni affatto distinte. Il Ministero che intende di conservare il porto franco di Nizza, tuttavia ha indicato la dogana di Nizza onde le funzioni necessarie per riconoscere la natura delle merci, nel caso di reintrodurre nello Stato, potessero compiersi nella medesima. È una facilità che si dà anche, nello stato attuale, allo scalo di Nizza.

**DI REVEL.** Io farò ancora avvertire che la parola Nizza, inserita in quest'articolo, non pregiudica per nulla, poichè si riferisce eziandio ai lavori di filigrana d'oro e d'argento.

Ora la tabella del marchio degli oggetti d'oro e d'argento è comune a Nizza come alle altre parti dello Stato. Quindi se quest'articolo non dovrà avere effetto per Nizza riguardo agli oggetti di seteria, lo avrà riguardo agli oggetti di orificeria.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 55 come fu modificato.

(È approvato.)

« Art. 56. Tale agevolezza sarà applicabile da tutte le dogane ai seguenti articoli, cioè:

« 1° Ai fusti che servirono ad esportare vini, acquavite ed olii;

« 2° Agli otri e sacchi che servirono ad esportare gli articoli suddetti, le semenze e sali, ecc.

« E per le dogane aperte al transito:

« 3° Ai libri di edizione nazionale. »

(È approvato.)

Il Ministero propone l'articolo 57 ne' seguenti termini:

« Gli articoli seguenti godranno, all'uscita dalla terraferma e dalla Sardegna, della restituzione del dritto pagato in occasione dell'introduzione delle materie prime, cioè:

« 1° La biacca o carbonato di piombo puro;

« 2° I cedri, aranci e loro scorze, canditi;

« 3° I confetti e frutti canditi;

« 4° Le paste fine da vermicellaio;

« 5° Le sete ritorte.

« E ciò mediante giustificazione del pagamento dei dritti di entrata, purchè sieno in quantità non minore di 100 chilogrammi, e si osservino le cautele a tal uopo prescritte. »

La Commissione lo emenda nel seguente modo:

« Gli articoli seguenti godranno, all'uscita dalla terraferma e dalla Sardegna, della restituzione del dritto pagato in occasione dell'introduzione delle materie prime, cioè:

« 1° La biacca o carbonato di piombo puro, 100 chilogr.

« 2° I cedri, aranci e loro scorze, canditi, 25 chilogr.

« 3° I confetti e frutti canditi, 25 chilogr.

« 4° Le paste fine da vermicellaio, 100 chilogr.

« 5° Le sete ritorte.

« E ciò mediante giustificazione del pagamento dei dritti di entrata, purchè sieno in quantità non minore di quella sopra accennata, e si osservino le cautele a tal uopo prescritte. »

**CHENAL.** Je demande à monsieur le ministre de vouloir bien ajouter à cette disposition de loi deux autres articles.

Le premier est relatif au cacao.

Il y a dans notre pays des fabriques de chocolat.

En payant le droit d'entrée, ce chocolat ne peut plus sortir et faire la concurrence avec celui des fabriques de Genève ou de la Suisse. En rendant à l'exportation le droit perçu par la douane, sur cette marchandise, le Gouvernement n'y perdrait rien.

L'intérêt des finances est non-seulement de favoriser la fabrication indigène, de donner un plus grand développement au commerce, mais encore d'empêcher la contrebande au sujet de cet article.

Je demande en outre la même faveur pour les pointes-de-Paris. Ici les considérations sont encore plus graves. La tréfilerie en France se vend à un prix très-élevé, parce que dans les pointes-de-Paris il y entre une qualité de fer dont nous manquons, de sorte que le Piémont ne peut à cet égard soutenir la concurrence avec la France.

Je dirai, en outre, que même les marchands français qui fabriquent la tréfilerie par eux livrée à un taux exagéré, se bornent, au contraire, à un bénéfice très modique sur la fabrication des pointes, et cela dans le but d'accaparer le monopole des deux articles en question, d'empêcher toute concurrence. En dépit de ce calcul, nous avons en Savoie des fabriques de pointes-de-Paris qu'il serait impossible de vendre en Suisse, si le droit perçu sur l'importation de la tréfilerie n'était pas rendu lors de l'exportation des pointes qui en proviennent. Au moyen de cette prime, l'on obtiendra deux avantages: l'un pour les finances, en affaiblissant la contrebande sur la tréfilerie, l'autre pour l'ouvrier indigène qui, par la prime offerte à l'exportation, y rencontrera une sécurité à la durée de son travail, et peut-être une légère augmentation à sa main d'œuvre.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Je n'ai pas de difficulté à ce qu'on ajoute à l'article 56 le cacao et les pointes-de-Paris. On veut que l'on rende, à la sortie du chocolat, le droit du cacao perçu à l'entrée; le Ministère n'a pas d'inconvénient à y consentir. Quant aux pointes-de-Paris, je n'ai pas non plus de difficulté à accepter la proposition de l'honorable monsieur Chenal. Il est bien vrai que le droit sur la tréfilerie a déjà été réduit de 20 francs à 10 francs les 100 kilogrammes, et qu'avec 100 kilogrammes de fil de fer, on fait une quantité immense de pointes; il est bien vrai que le fil de fer coûte au moins 30 à 60 francs les 100 kilogrammes, et pourrait très-bien supporter un droit qui se réduit au 15 ou 15 pour cent, ce qui est fort peu de chose; cependant, si ce peu de chose peut venir en aide à cette industrie, il n'est pas juste de le lui refuser.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del signor Chenal di aggiungere agli articoli sovra nominati anche il cioccolato e le punte di Parigi.

(È appoggiata.)

**LANZA.** Qualora si trattasse di completare la restituzione dei dritti d'entrata sulle materie prime che servono per la fabbricazione di altre materie, quando poi escono dallo Stato, io credo che bisognerebbe fare una categoria molto più estesa di questa, proposta dalla Commissione.

Io veramente non so capire perchè si voglia fare un'eccezione a favore di questi prodotti per escluderne altri egualmente interessanti. Per citare un solo esempio dirò che, stabilito il diritto di restituzione per gli oggetti menzionati in quest'articolo, non vi può essere ragione plausibile per non

istabilirlo anche per l'uscita dell'olio di sesamo, sulla cui grana ognuno sa che venne imposto un diritto piuttosto forte. Lo stesso si può dire di altri oggetti.

Se noi intendiamo fare una legge che venga a ripartire ugualmente i pesi sopra tutte le fabbriche e tutte le industrie, non si debbe fare eccezione piuttosto per le une che per le altre.

Io vorrei pertanto che, se si vuol accordare l'agevolezza di cui si parla agli oggetti che sono menzionati nell'articolo 57, si conceda del pari ad alcuni altri.

Ciò posto, io chiedo che si aggiunga la restituzione del diritto pagato dalla materia prima per la fabbricazione dell'olio di sesamo e per il sapone.

Che anzi, siccome vi possono essere altri oggetti che la Camera per avventura non abbia ora presenti alla memoria, io domando che quest'articolo sia rimandato alla Commissione, onde essa vi faccia le opportune aggiunte.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta di rimandare quest'articolo alla Commissione.

(È appoggiata.)

**DI REVEL.** Io stimo preferibile di non allargare per ora il limite della restituzione dei dritti.

Il vedere sino a qual punto un articolo meriti siffatta restituzione non è cosa che si possa improvvisare, imperocchè è mestieri ricercare dapprima qual sia l'importanza di una data fabbricazione, per scorgere se vi sia convenienza di restituire il diritto pagato sulla materia prima.

Se si vuole entrare nel sistema del *drawback*, io penso che ciò vorrebbe essere oggetto di una legge speciale, la quale dovrebbe essere studiata e poi presentata al Parlamento. Se per contro, in tale bisogna procediamo passo a passo leggermente, ed aggiungiamo ora una cosa, ora un'altra, noi aggraviamo il Governo di molte restituzioni di dritti per oggetti insignificanti, mentre forse ometteremmo articoli di maggior importanza.

**MICHELINI.** La proposizione del deputato Chenal, ampliata dal deputato Lanza, si riferisce ad un intero sistema, a quello cioè merce il quale i dazi sono fondati sopra la protezione che si vuole accordare alle manifatture nazionali. I protezionisti, per essere conseguenti ai loro principii, dicono che bisogna favorire l'introduzione delle materie prime, e proibire quelle delle merci manifatturate, ed il contrario quanto all'esportazione. Ma io considero le cose cogli occhi di libero scambista; io non voglio protezione di sorta per nessuno. Per me i dazi non sono che imposizioni alle quali non ci permette di rinunciare lo stato deplorabile delle nostre finanze. Piuttosto che restituire questi dazi all'uscita delle materie manifatturate, sarebbe miglior consiglio non esigerli all'entrata delle materie grezze; si risparmierebbero almeno le spese di amministrazione, cioè quelle di esazione e quelle di restituzione dei dazi; ed inoltre non si commetterebbe l'assurdità di favorire maggiormente i consumatori forestieri dei consumatori nazionali.

**SINEO.** Per essere conseguente, l'onorevole deputato Michelini avrebbe dovuto proporre la soppressione di quest'articolo; non avendola proposta, mi pare che non può evitare la faccia d'inconsequenza, senza aderire alla proposta fatta dall'onorevole deputato Chenal, ed ampliata, come egli ha detto, dall'onorevole deputato Lanza.

Io ho appoggiato la proposta Lanza, perchè essa mi è parsa sommamente ragionevole, e non so scorgere come la si potrebbe ripudiare.

Oltre gli oggetti contemplati dalla Commissione, oltre quelli proposti in aggiunta dal signor Chenal, possono esservi altre

cose alle quali sia per affacciarsi con pari evidenza la convenienza di restituire all'uscita il diritto che era stato pagato all'entrata.

È dunque bene che la Commissione dia il suo avviso su di ciò. Se poi vi sono degli articoli i quali, come accennava il signor deputato Di Revel, possono portare dubbi nella loro applicazione, se tali dubbi non si potranno tanto facilmente risolvere dalla Commissione, per questi articoli il favore, o, dirò meglio, l'atto di giustizia che si chiede si riserverà ad un tempo migliore.

Intanto per gli articoli accennati dal signor Chenal non vi può essere il minimo dubbio. La Camera ritiene che del cioccolato se ne fabbrica a Ginevra, e nel vicino Faucigny. Pel cioccolato che si fabbrica a Ginevra il manifatturiere non paga diritto di dogana; paga per contro il manifatturiere del Faucigny pel cacao che egli introduce negli Stati.

Ora dobbiamo noi rendere la condizione dei nostri fabbricanti, dirimpetto all'esito che possono avere nella Svizzera, deteriore a quella dei fabbricanti di Ginevra? Non c'è alcun motivo.

Qui non si tratta di protezione; non si tratta di applicare le massime di libero scambio, di libera concorrenza, nelle quali concordiamo coll'onorevole Michelini; si tratta soltanto di regolare i nostri dritti in modo che non vengano ad incagliare l'industria nazionale; non vogliamo che si favoriscano maggiormente i fabbricanti esteri di quello che siano favoriti i nostri; vogliamo che gli esteri possano egualmente servirsi dei nostri prodotti e dei propri; vogliamo che se i nostri prodotti sono migliori di quelli dei manifatturieri svizzeri, possano colà preferirsi i nostri prodotti. Ecco tutto ciò che domandiamo.

Parmi che la cosa sia molto semplice, e che non sia, per niun verso, contraria ai principii invocati dall'onorevole Michelini.

La Commissione, d'accordo col Ministero, ha applicato questo sistema a parecchie industrie; perchè non adotteremo anche questo sistema pel cioccolato e pei piccoli chiodi?

Il cioccolato certamente non è una cosa di grande importanza se si considera la produzione interna dello Stato, perchè si fabbrica in pochi luoghi; tuttavia se ne fabbrica nel Faucigny che ha esito nei vicini paesi; se ne fabbrica in Torino, ed una volta il cioccolato di Torino era in grandissima riputazione. Oggidì ancora se ne manda di qua in Francia, in altri paesi lontani, e forse l'antica riputazione si potrebbe ripigliare, qualora si potesse sostenere la concorrenza anche pel prezzo.

Non è giusto, lo ripeto, che ai nostri manifatturieri sia tolta la facoltà di mettersi in concorrenza coi manifatturieri forestieri.

**RICCI VINCEVZO.** Sarò brevissimo, perchè il signor Sineo ha già risposto, come io intendeva, al signor Michelini. Non è vero che questa restituzione di dazio, chiamata premio di esportazione, per nulla pregiudichi la perfetta uguaglianza dei tributi, mentre egli è evidente che i dazi si possono fare pagare dai cittadini, ma non si può assoggettarvi gli esteri. Non restituendo il dazio, non si fa che impedire che le manifatture nostre, le quali hanno per base un oggetto sottoposto ad altra tariffa, possano andare all'estero.

Noi non possiamo obbligare i consumatori esteri a pagare il dazio a nostro favore in una materia tariffata molto gravemente. Nel 1854, credo, furono per un momento sospese queste restituzioni di dritti, forse per illusione del nome che portavano di premi di esportazione; parve forse allora a qual-

che doganiere che sarebbe stata lucrata quella somma che figura nel bilancio come restituzione del dazio o premio di esportazione; ma tosto si conobbe che non si era fatto altro che impedire che nessuna delle fabbricazioni nostre andasse all'estero; per esempio io citerò i confetti, di cui la base principale è lo zucchero; ora se non si restituiva il tanto di dazio pel zucchero pagato, incarisce talmente la merce che non può più venderli all'estero, in quei paesi soprattutto dove la materia prima e la mano d'opera sono a miglior mercato, quindi è indispensabile questo favore, che in somma non è che mera giustizia. Il sistema assai meno fiscale è il *drawback* che si usa in Inghilterra ed in altri paesi, il quale consiste nell'introduzione con cauzione senza pagamento di dazio per tutti gli oggetti che si vogliono manifatturare; qui invece gli industriali sono soggetti al pagamento, solo hanno la speranza della restituzione. Ciò è assolutamente indispensabile, altrimenti nessuno di questi oggetti può trovare smercio all'estero.

Aggiungerò, che i vari oggetti indicati nell'articolo 36 sono quelli che ne godono attualmente. Non è che una continuazione dello stato presente; il modificarlo o distrurlo, rovinerebbe molte industrie in discreto fiore, e neppur ombra di profitto arrecherebbe all'erario.

**FARINA PAOLO.** Io non posso che insistere su quanto venne dicendo l'onorevole preopinante.

Realmente non si fa che mantenere un favore che già esiste, la soppressione del quale arrecherebbe un grave danno alle fabbriche che si avvantaggiano di esso, non solo senza che lo Stato ne risenta alcun nocumento, ma anzi con vantaggio del medesimo; sarebbe bensì giusto che questo favore venisse esteso anche a tutte le altre fabbriche. Ma se la Commissione dovesse entrare nella via di fare una proposizione di restituzione di tutti i diritti per le fabbriche che esportano i loro prodotti, questo richiederebbe un sì lungo tempo, che ne rimarrebbe impedita la votazione di questa legge.

Per conseguenza, se si crede di poter fare la restituzione per i due oggetti stati accennati dal deputato Chenal, non mi opporrò; ma dando l'incombenza alla Commissione di estenderla a tutti gli altri, io credo che essa non si troverebbe in grado di presentare il suo lavoro se non forse fra otto o dieci giorni, il che ritarderebbe estremamente la votazione della legge. Mi pare conseguentemente che la Camera possa adesso mantenere l'articolo come le viene proposto dalla Commissione coll'aggiunta, se si vuole, dei due oggetti che vennero specificati, e che possa rimandare a miglior epoca la proposta di generalizzare questo sistema; dacchè, volendo applicare il presente a tutti i prodotti di fabbrica, si renderebbe impossibile votare colla celerità desiderata la legge che forma il soggetto della presente discussione.

**MICHELINI.** Per me vorrei che non vi fossero dazi, ma non potendo ciò ottenere stante le necessità delle finanze, voglio almeno siano i più piccoli possibili; ora, se noi abbiamo ridotti i dazi al minimo, non dobbiamo più restituirli sotto pena che ne scapitino le finanze. Questa restituzione non è altro che un regalo fatto dai contribuenti ai consumatori; e pazienza se questi consumatori fossero nostri concittadini, ma ciò che è singolare si è che questo regalo si fa ai consumatori forestieri e se ne privano i nazionali.

Quantunque presentemente non abbia luogo questa restituzione per molte merci manifatturate, tuttavia escono dallo Stato, il quale così non è privato dei dazi che sono stati pagati. Quanto ai fabbricatori, se trovano un beneficio senza la restituzione dei dazi, va bene; in caso contrario rivolgono altrove la loro industria.

Aggiungerò un'altra considerazione, ed è la difficoltà di conoscere quale dazio sia stato pagato per l'introduzione delle materie prime, giacchè molte materie prime concorrono alla formazione delle materie manifatturate.

Siccome queste considerazioni si applicano alla restituzione dei dazi, di qualunque oggetto si tratti, così io voterò contro l'articolo del Ministero, e contro le aggiunte state proposte. Domando pertanto la soppressione dell'intero articolo 36.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha la parola.

**LANZA.** Io sono d'avviso tutt'affatto contrario a quello dell'onorevole deputato Michelini. Io credo che la restituzione dei diritti percepiti sulle materie che servono alla fabbricazione di qualche oggetto debba effettuarsi; poichè il dazio deve pagarsi sugli oggetti che vengono consumati all'interno e non su quelli che vanno all'estero, giacchè altrimenti ne conseguirebbe che la nostra industria sarebbe molto pregiudicata sui mercati esteri, stantechè le principali nazioni industriali sogliono restituire il diritto della materia prima che ha servito alla fabbricazione di questi oggetti che sono poi esportati fuori Stato. Ne avverrebbe dunque che i nostri oggetti sui mercati esteri sarebbero più cari di quel tanto che sono obbligati a pagare sulla materia prima.

Questa è la ragione economica, la quale giustifica la restituzione di questo diritto pagato nell'importazione della materia prima, la quale serve alla fabbricazione di questi oggetti che vengono poi esportati all'estero. Quindi si può considerare come merce di transito quella che è destinata per la fabbricazione di questi oggetti. Non v'è dunque alcuna ragione per aggravarla di un diritto d'entrata, quando può considerarsi come di transito e da non consumarsi nel paese.

Tornando poi alla quistione di convenienza e di opportunità, la quale venne mossa dagli onorevoli Di Revel e Farina, io dico che si potrebbe togliere quest'eccezione ingiusta, col redigere un articolo, il quale dichiarasse che per le merci introdotte dall'estero e che servono alla fabbricazione di qualche oggetto all'interno per ritornare all'estero sarà restituito il diritto che pagano come materia prima.

Certamente io non propongo che quest'articolo venga ora così all'improvviso formolato; ma sole l'ho accennato per far conoscere quale utilità ne avverrebbe nella sua applicazione, e quanta facilità vi sia anche a concepirlo. Quindi io insisto onde questo articolo 37 venga rimandato alla Commissione perchè lo formoli in modo opportuno.

Stiamo ora rifacendo una tariffa; ed ammettere eccezioni che, mentre favoriscono una industria, ne pregiudicano delle altre, al Parlamento, collo Statuto innanzi agli occhi, assolutamente non lo può.

Faccio osservare che qui sono eccettuati dei prodotti la cui materia prima si trae in parte anche dal nostro suolo, e che quindi è facile la frode. È facile, per esempio, far passare come tratta all'estero una materia prima che in realtà fu comperata nell'interno.

Così è per le paste fine, le quali sono confezionate con grano duro. Ora ognuno sa che anche presso di noi si coltiva il grano duro, e che se ne raccoglie in quantità.

Insisto dunque nel proporre che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

**VALERIO LORENZO.** Anch'io credo che questa categoria vuol essere maggiormente estesa; ma perchè richiederebbero perciò troppo tempo, io sarei disposto a votare l'articolo quale è redatto dalla Commissione, e coll'aggiunta proposta dal mio amico deputato Chenal, invitando inoltre il ministro delle finanze perchè voglia occuparsi di questa qui-

stione, e presentare un progetto in proposito al Parlamento in una delle prossime Sessioni.

Non rientrerò nella quistione economica: gli onorevoli Ricci, Sineò e Lanza ne hanno intieramente esaurita la parte teorica, e credo che l'onorevole mio amico Michelini non abbia nulla a contrapporre. Io credo veramente che, se noi rifiutassimo questo principio, non arrecheremmo il beneficio di un centesimo alle finanze, ed arrecheremmo nello stesso tempo un gran danno ai nostri operai. Tutta quella mercanzia la quale viene nel nostro paese per essere poi esportata mediante questa concessione in *drawback* non lo sarebbe più; quindi nessun beneficio ne conseguirebbe alle nostre dogane, e cesserebbe il lavoro ai nostri operai.

In Inghilterra, ad esempio, per colorire i fazzoletti, *foulards*, si fa provenire dalle Indie la seta cruda, la si fa cuocere, la si colora, e quei fazzoletti vengono esportati senza che il Governo percepisca il diritto di un sol centesimo; e ciò mediante l'Inghilterra occupa forse da 50 mila operai, ed ha un'industria nel suo paese, la quale è fonte di grandi ricchezze.

Se essa accettasse le dottrine economiche del deputato Michelini, metterebbe in rovina un gran numero de' suoi fabbricatori, de' suoi tintori, e priverebbe di lavoro un gran numero di operai, e certamente questo non si vuole, nè si debbe fare da noi.

Io sono persuaso pertanto che la Camerà accetterà l'articolo quale venne proposto dal ministro con l'aggiunta proposta dal deputato Chenal, anche sotto questo rapporto, che se vi fossero altre industrie le quali, per essere escluse da questo diritto di *drawback* potessero patirne danno, avrebbero mosso dei riclami.

Penso che industrie che soffrano per mancanza di essere ammesse in questa categoria, non ve ne sono. Non però persisto a credere col deputato Lanza che sia quistione importante a studiarli e possa meritare l'attenzione del signor ministro delle finanze.

Se la proposta fatta dal deputato Chenal viene accettata, io credo che bisogna mettere il cioccolato nella stessa categoria dei cedri, aranci e confetti, e stabilire il *minimum* di esportazione a 25 chilogrammi, perchè, se si mantenesse quello di 100 chilogrammi, sarebbe annullato il beneficio che con quest'aggiunta intendiamo concedere ai fabbricanti di cioccolatte.

**MICHELINI.** Domando la parola.

*Voci.* No! no! (*Bisbiglio prolungato*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI.** Ecco che cosa vuol dire il considerare le cose sotto diverso aspetto! Io credeva che nessuno avesse validamente risposto a' miei argomenti, e che essi rimanessero ancora intatti. Tale non è il sentimento del deputato Valerio; comunque sia, giudicherà la Camera.

Non ripeterò quanto ho già detto; aggiungerò solamente che tutti gli argomenti addotti dal deputato Lanza e ripetuti dal deputato Valerio provano che essi si sono posti nel campo dei protezionisti, avendoci parlato della convenienza di proteggere certe manifatture col restituire i dazi pagati dalle materie prime. Dirò inoltre che i loro argomenti, fondatai tutti sul protezionismo, provano più di quello che essi vorrebbero.

Diffatti non v'ha alcuno dei loro argomenti, la conseguenza del quale non sia che bisognerebbe non solo restituire il dazio pagato sulla materia prima, ma concedere ancora un premio a questa esportazione, onde favorire le manifatture interne che loro stanno cotanto a cuore.

Del rimanente, se la Camera approvasse quest'articolo 56, io credo che il ministro delle finanze si troverebbe in grande imbarazzo nel porlo in esecuzione.

Stabilendo la restituzione del diritto pagato in occasione dell'introduzione delle materie prime non sarà così agevole il conoscere quale sarà stato codesto diritto se non si pone mente alla molteplicità delle materie prime che si adoperano nella confezione de' vari oggetti manifatturati.

Io voterò pertanto per la soppressione dell'articolo 56, e di qualunque altro che portasse restituzione dei diritti pagati.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la quistione sospensiva.

**FARINA PAOLO.** Domando di parlare contro la quistione sospensiva.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**FARINA PAOLO.** Il rinvio alla Commissione, perchè essa faccia di formulare un articolo di massima generale, niun vantaggio potrebbe produrre, perchè questa restituzione deve essere determinata a seconda delle circostanze e del quantitativo delle materie che s'impiegano nella fabbricazione di ciascun oggetto. Quando la Commissione avesse redatto un nuovo articolo, nulla ancora avremmo di fatto, perchè occorrerebbe poi sempre determinare un *minimum* per ciascuna merce. Nei canditi, per esempio non si restituisce il diritto per tutto il loro peso, ma vi vuole un articolo che determini in che proporzioni sta il peso dello zucchero con quello del candito, per farne la deduzione. E così pur dicasi di molte altre mercanzie di simile genere. Ci vuole un dettaglio per ciascun oggetto per istabilire il diritto che si deve restituire. Quando la Commissione avesse formulato l'articolo in genere, ripeto, non avrebbe fatto un bel nulla.

È necessaria adunque una proposizione complessa che parta da chi ha piena ed intima cognizione di tutte le manifatture, ed in seguito ad un esame dei singoli articoli delle medesime. In questo modo procedendo si potrà ottenere un qualche risultato.

Opino in conseguenza che si debba mantenere l'articolo come vien proposto dalla Commissione, coll'aggiunta, se si vuole, suggerita dal deputato Chenal, rimandando l'applicazione generale di questo principio ad epoca migliore, mentre al presente non si potrebbe operare con efficacia.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Lanza di rinviare quest'articolo 57 alla Commissione.

(La Camera rigetta.)

Viene ora la proposta del signor Michelini per la soppressione dell'articolo medesimo.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**LANZA.** Domando la parola sulla proposta Michelini.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LANZA.** Io appoggio questa proposta. Giacchè non si comparte lo stesso favore a tutte le industrie le quali sono nella stessa condizione di quelle citate nell'articolo in discussione, logica e giustizia vogliono che si abolisca anche questo favore per le industrie in quest'articolo contemplate, stantechè sarebbe un mero privilegio che si vorrebbe costituire per esse. Io credo che nessuno potrà sostenere con ragioni che si debba stabilire un privilegio in favore di queste quattro o cinque industrie ed escludere le altre; e se non si possono addurre ragioni per sostenere una specie di privativa per alcune industrie, io credo che la Camera non possa votare a favore delle medesime, ma debba invece adottare una regola generale, escluderle cioè tutte, lasciando poi che il Ministero prepari un progetto di legge che le contempli tutte egualmente.



Nè vale la ragione addotta dall'onorevole Farina per combattere la mia proposta di sospensione, che è necessario di esaminare e vedere quali sono le materie prime che entrano nella confezione dei diversi articoli manifatturati; non vale, dico, questa ragione, perchè io non vedo neppure che siansi stabilite queste norme per le merci contemplate in quest'articolo e che vorrebbero privilegiarsi. Si può rispondere, come si è già risposto tante volte dal Ministero, che per siffatte particolarità vi sono i regolamenti, e che non è necessario che una legge si occupi a determinare le dosi delle diverse materie, e le materie medesime che vengono introdotte dall'estero per servire alla confezione di qualche oggetto. E poichè non si è voluto accettare la sospensione da me proposta, a mio parere, la conclusione più logica si è di sopprimere quest'articolo, come proponeva il deputato Michelini, colla riserva poi di fare una legge generale che abbracci tutte quante le materie prime, le quali sono introdotte nell'interno per la confezione di oggetti che si esportano.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi corre debito di oppormi alla proposta del deputato Michelini propugnata dal deputato Lanza. Ove la Camera rigettasse l'articolo 57, negasse cioè alle industrie in esso articolo descritte la restituzione dei diritti che colpiscono le materie prime, essa pronuncierebbe una sentenza di morte contro industrie che hanno una grande importanza, e che giovano non poco alla ricchezza dello Stato.

Non parlo della biacca, la quale ha un'importanza secondaria; ma per ciò che concerne i confetti, le paste e le sete. Questi tre articoli hanno un'importanza immensa. Quanto alle paste mi basta di far notare alla Camera che l'esportazione annua sale dagli ottanta ai cento mila quintali metrici, il che rappresenta un totale di parecchi milioni. Tutti i bastimenti che partono per l'America ne caricano. È un articolo che ha uno smercio in moltissimi paesi; ora queste paste, essendo per la massima parte fabbricate con grani del mar Nero, siccome si colpiscono questi di un dazio di lire 250, se non si restituiva siffatto diritto, evidentemente tali fabbriche non potrebbero sopportare la concorrenza di quelle di Livorno, di Malta e di quegli altri paesi in cui i grani esteri non sono colpiti da alcun diritto.

L'onorevole deputato Lanza dice: ma non estendendo in quest'articolo la restituzione del diritto che colpisce le materie prime a tutte le altre industrie, voi commettete un'ingiustizia. A questo ha già risposto sufficientemente, io credo, il deputato Valerio.

Nessuna industria ha reclamato. Il Ministero, che ha ricevuto in questi quattro mesi petizioni, suppliche, ingiurie da tutti i lati, non ha ricevuta una sola domanda, onde questo sistema dei *drowbach* fosse esteso ad altre industrie.

Giova ben credere che se taluna avesse un interesse reale all'estensione di questo sistema, non sarebbe rimasta silenziosa, se non si vuol credere che sia esercitata da persone singolarmente discrete.

Il deputato Lanza parlò dell'olio di sesamo. Io ho propugnato la causa dell'olio di sesamo, ed anche con molta vivacità, e ben lo sa l'onorevole deputato Bonavera; ma non è ancora giunta quest'industria a tal segno, che sia il caso di favorirla con il *drowbach*; se, come io spero, nell'avvenire quest'industria prenderà maggior sviluppo, stabilendo relazioni coll'estero, allora sarà facile accordarle una restituzione di dazio. Ma per ora non credo che possa ciò tornarle opportuno.

In quanto alle altre industrie, essendosi dalla Camera san-

cita una tariffa, la quale sopprime quasi tutti i dazi che colpivano le materie prime, io credo che non vi sia più nello Stato alcuna esportazione che sia gravata dal nostro sistema di dazio.

Del resto assumo l'impegno che, ove il Ministero e la Commissione fossero caduti in errore, ove veramente si riconoscesse uno di questi casi, il Ministero si farà un dovere l'anno venturo di venir a dire alla Camera: abbiamo dimenticata questa o quell'altra industria; estendiamo ad essa le disposizioni dell'articolo 57.

Ma per evitare la possibilità di un errore, commettere ora questa, direi, ingiustizia, che condannerebbe a morte le industrie che avete lasciato vivere e prosperare per tanti anni, credo che non sarebbe savio consiglio.

Prego quindi caldamente la Camera di non seguire i principii teoretici dell'onorevole deputato Michelini, ma di attenersi ai precetti di una pratica illuminata e non colpire industrie che procurarono un beneficio netto molto considerevole al nostro paese siccome quelle delle paste e dei confetti di ogni sorta.

**PRESIDENTE**. Il deputato Michelini ha la parola. (*Rumori*)

*Voci*. Ai voti! ai voti! La chiusura!

(La discussione è dichiarata chiusa.)

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la soppressione proposta dal deputato Michelini.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti la proposta del signor Chenal.

Quanto al cioccolato il signor Valerio vorrebbe che si inserisse nel paragrafo 5.

Il signor Chenal accetta questa proposta?

**CHENAL**. J'accepte.

**PRESIDENTE**. Pongo prima ai voti l'aggiunzione del cioccolato al paragrafo 5, *Confetti e frutti canditi*.

(È approvata.)

L'altra proposta del signor Chenal consiste nell'aggiungere: « *le punte di Parigi col minimum di 100 chilogrammi.* »

**LANZA**. Desidererei di sapere se il filo di ferro impiegato nella fabbricazione di queste punte è tratto dall'estero, e nel caso che sì, perchè non si preferisce quello della Savoia?

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Vi sono realmente molte fabbriche di chiodi che si servono del filo di ferro della Savoia; ma siccome questo filo di ferro non è somministrato in sufficiente quantità, così molti fabbricatori lo traggono dall'estero.

**MICHELINI**. Desidererei di sapere se queste punte di Parigi godano attualmente il privilegio della restituzione del dazio della materia di cui sono formate.

*Molte voci*. No! no!

**MICHELINI**. Se pertanto non godono di questo privilegio, non vedo perchè si debba loro così repentinamente concedere; io crederei più opportuno che si aspettasse la legge generale sulla restituzione del dazio sulle materie prime; che all'estrazione degli oggetti contenuti nel progetto ministeriale si restituiscano i dazi, si continui cioè a concedere un favore di cui già godono alla buon'ora; ma creare un favore nuovo per una manifattura che mai non l'ebbe per lo passato, non mi sembra opportuno.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la proposta del deputato Chenal d'introdurre una sesta categoria per le *punte di Parigi* non eccedenti 100 chilogrammi.

(La Camera approva.)

**LANZA**. Io proporrei un altro articolo per l'olio di sesamo.

La gravissima discussione cui diè luogo e i molti nemici che ha questa fabbricazione, provano che essa non è di tanto lieve importanza, e che ha elementi per prosperare. Se si concede la restituzione dei diritti sulla materia prima delle punte di Parigi, io credo che si possa, a più forte ragione, concedere per quelli che pagano le grane di sesamo nell'entrare nel nostro paese; perchè, mentre la materia prima delle punte di Parigi, cioè il filo di ferro, si trae anche dal nostro paese, la materia prima dell'olio di sesamo si trae tutta dall'estero. Dunque la frode in quest'ultima industria è impossibile, mentre è possibile nell'altra. Per conseguenza credo che, se si è adottata la restituzione pel cioccolato e per le punte di Parigi, si debba anche adottare per l'olio di sesamo.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Lanza.

(È appoggiata.)

**BONAVERA.** Io non ho ben compreso la portata della proposizione fatta per parte dell'onorevole signor Lanza, perchè non saprei in qual modo si voglia accordare il *drawback* per l'esportazione dell'olio di sesamo, perchè l'olio di sesamo è un olio che si importa come si importa la grana, ma da noi non si esporta quest'olio. (*Interruzione*) Scusino, mi lascio parlare, l'olio di sesamo può servire di materia prima per la fabbricazione del sapone, e credo che si voglia alludere a questa fabbricazione.

**PRESIDENTE.** Ma qui non si parla di sapone. La proposta del signor Lanza è relativa alle manifatture dell'olio di sesamo.

**BONAVERA.** Se vogliono trasportarlo altrove, non ho difficoltà; siccome si parlava di materie prime, ho creduto che volessero fare allusione all'olio di sesamo delle nostre manifatture.

**MELLANA.** Farò osservare all'onorevole Bonavera che la

proposta del mio amico Lanza ridonda in beneficio delle provincie della zona olearia, del cui interesse esso si preoccupa. Infatti, noi abbiamo imposto un diritto d'entrata sulle grane di sesamo: se noi restituimo questo diritto d'entrata ai nostri fabbricanti dell'olio di sesamo, qualora lo esportassero, ne avverrebbe che essi non potrebbero fare concorrenza sui mercati esteri alle altre fabbriche straniere di quest'olio, giacchè ricorda la Camera che le 40 fabbriche che esistono nella sola Marsiglia non pagano alcun diritto sulle grane. Da ciò che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che i nostri fabbricanti, non potendo smaltire l'olio di sesamo all'estero, dovrebbero a qualunque costo smaltirlo dallo Stato, e perciò fare una pericolosa concorrenza all'olio indigeno d'oliva. Se invece noi non togliamo loro i mezzi di concorrere sui mercati esteri, essi rivolgeranno colà la loro industria, e più facilmente la rivolgeranno verso la Lombardia, perchè colà non troveranno la concorrenza degli olii d'oliva: e così, rendendo giustizia a quest'industria, noi avremo il beneficio che ne deriva dal prosperare delle industrie nazionali, senza gli inconvenienti di una pericolosa concorrenza in danno dell'olio di oliva. Credo perciò che l'onorevole Bonavera adotterà, nell'interesse delle liguri provincie, la proposta Lanza.

**PRESIDENTE.** Non posso più mettere ai voti la proposta del signor Lanza, perchè la Camera non è più in numero.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di riforma della tariffa doganale;

2° Discussione del progetto di legge per una tassa sul commercio, sulle arti e professioni liberali.